FUNZIONE NOTARILE E NUOVO CONTESTO ECONOMICO TECNOLOGICO E GIURIDICO

Per un ripensamento in chiave culturale della funzione notarile nella realtà odierna

Massimo Palazzo

Sommario: Premessa. **-1. Il notaio e il contratto. La figura giuridica del notaio nell'evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo. -2. Trasformazioni della figura giuridica del notaio tra medioevo ed età moderna. La funzione notarile nell'ordinamento professionale e nel codice civile. -3. Il Novecento e la postmodernità giuridica. -4. Espressioni della postmodernità novecentesca. -5. La revisione epistemologica della teoria dell'interpretazione. -6. Il potere della tecnica e la funzione del diritto. -7. La funzione notarile quale fattore ordinante della società civile. -8. La funzione notarile quale fattore di realizzazione del pluralismo giuridico. -9 La funzione notarile nel contesto europeo. 10 . Conclusioni.**

*Abstract:* Nella prima parte questo contributo volge lo sguardo ad una sommaria analisi delle principali trasformazioni del diritto privato nel lungo Novecento e nei primi decenni di questo secolo: la rilettura del codice civile nella dimensione costituzionale; l'europeizzazione del contratto; la globalizzazione giuridica; il passaggio dalla piramide alla rete delle fonti; la rivoluzione ermeneutica. La seconda parte vorrebbe sottolineare che nella odierna realtà la funzione notarile coniuga i contenuti tradizionali (certezza documentale e controllo di legalità, *rectius* giuridicità), rinnovandoli in relazione al mutato contesto, con l'attitudine ad adeguare, attraverso la prassi interpretativa notarile, il diritto scritto all'evoluzione sociale ed economica ed ai nuovi bisogni e si pone, al tempo stesso, quale valvola respiratoria capace di dare concretezza al pluralismo giuridico promosso dalla Costituzione repubblicana e dal diritto europeo. In tale prospettiva la funzione notarile costituisce un fattore di competività, contribuendo alla certezza dei diritti e alla sicurezza dei traffici.

**Premessa.**

Il dibattito che si sta svolgendo a livello europeo sul rapporto tra concorrenza e futuro della competitività[1], in un mondo governato da piattaforme digitali, intelligenze artificiali e controllo permanente, sollecita qualche riflessione sul ruolo della funzione notarile in una società che cambia. Per affinare la nostra consapevolezza di giuristi e individuare un senso, una direzione di marcia nel contesto attuale e nel prossimo futuro.

A tal fine appare utile calare il nostro discorso nella prospettiva storica, nella linea storica di cui l'oggi costituisce un punto isolato che può essere compreso solo individuando le radici remote, in modo da cogliere anche le prospettive future[2]. Per affrontare questi temi di trasformazione istituzionale occorre infatti una prospettiva ampia, nello spazio e nel tempo, considerata la natura profondamente identitaria del diritto in Occidente[3].

**1. Il notaio e il contratto. La figura giuridica del notaio nell'evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo.** Nel 'mondo di ieri' il contratto costituiva semplicemente lo strumento di sistemazione e organizzazione di interessi individuali in ordine a beni preesistenti alla manifestazione di autonomia.

---

1 M. DRAGHI, *Il futuro della competitività europea*, rapporto presentato il 9 settembre 2024 e leggibile in www.documenti.camera.it/leg.19/dossier/pdfATO33. Il contenuto del documento è stato ripreso dallo stesso DRAGHI, in occasione del conferimento del premio Carlo Magno ad Aquisgrana il 14 maggio 2026. Il rapporto Draghi era stato preceduto preceduto dal rapporto di E.LETTA, *Sul futuro del mercato unico*, presentato in occasione del Consiglio europeo straordinario del 17-18 giugno 2024.

2 P. GROSSI, *Il punto e la linea,* in *Società, diritto, Stato,* Milano, 2006, 13 ss.

3 U. MATTEI, *La fine del diritto. La grande sostituzione tecnologica nell'era nuova,* Milano, 2025, 14.

Nell'esperienza giuridica contemporanea il contratto è la figura giuridica, e nel contempo il valore, su cui si regge uno scambio ormai su base planetaria e spesso assolve alla funzione di introdurre nuove figure negoziali, cui l'evoluzione dell'economia e dei rapporti sociali incessantemente dà vita. Il contratto, sempre più estensivamente, tende a prendere il posto della legge. Come ha notato Galgano: "Le concezioni classiche del diritto non collocano il contratto fra le fonti normative; ma, se continuassimo a concepire il contratto come mera applicazione del diritto, e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di comprendere in quale modo muta il diritto del nostro tempo"[4].
La riflessione scientifica più consapevole da tempo ha infatti messo in luce un significativo processo di modifica della funzione del contratto -che "spesso si esprime come modo di creazione del bene attraverso la dichiarazione di volontà, essendo la ricchezza legata non a cose materiali, ma semmai a un reticolo di informazioni che il contratto concorre a determinare ed arricchire"[5].

In parallelo all'evoluzione del contratto nella storia del pensiero giuridico contemporaneo anche la funzione notarile inizia ad essere rappresentata attraverso riferimenti concettuali nuovi. A partire dal contributo di Satta del 1955, di Emilio Betti del 1960 e di Salvatore Romano del 1962, di Pietro Perlingieri, Nicolò Lipari e Mario Nigro nei tardi anni Settanta, di Paolo Barile[6] nei primi anni Ottanta. Ad emergere sono, come è naturale, orientamenti diversi, ma tutti concordi nell'inquadrare l'attività notarile come funzione pubblica, assimilabile a quella giurisdizionale, ma da essa distinta secondo un rigoroso riparto di competenze, in quanto la seconda tende alla risoluzione di controversie relative a diritti e interessi legittimi ed alla punizione di reati; la prima a comporre interessi privati coinvolti nell'attività negoziale, ma nella contemporanea ricerca di equilibrio tra questi ultimi e interessi sociali e pubblici.

Il notaio italiano non sembra attraversare quindi una crisi di identità, in quanto egli è chiamato, pur nella mutevolezza dei contesti, ad esercitare un imparziale controllo preventivo di conformità ordinamentale sugli atti di autonomia privata che immette nel traffico giuridico, sì da evitare di stipulare atti in contrasto con le regole ed i principi fondamentali racchiusi nella Costituzione e nel

---

4 F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto,* Bologna, 2005, 93. Conviene M. R. FERRARESE, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni,* Bologna, 2002, 137, che "a questa crisi della legislazione, nella società globalizzata, corrisponde anzitutto un trionfo del diritto contrattuale, diritto flessibile per eccellenza, capace di adattarsi alle più diverse esigenze e di seguire i nuovi percorsi e bisogni delle società di mercato, ma capace ancora di dedizione al futuro".

5 N. LIPARI, *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 361 ss., da cui ho tratto il virgolettato, il quale aggiunge che tale prospettiva ha fatto venire meno antichi postulati, che pure hanno fatto parte dei capisaldi della nostra formazione giuridica, come quello secondo il quale i soggetti autori del consenso ad un determinato assetto di interessi debbano necessariamente coincidere con i destinatari degli effetti, ovvero come quello che il contratto sia necessariamente irrilevante per i terzi, non potendo ad essi, in mancanza di una esplicita adesione, né giovare né nuocere: basti pensare ai contratti collettivi di lavoro. Si veda anche F. MACARIO, *Autonomia privata (profili costituzionali)* in *Enc. dir., Annali*, 2015, VIII, 61 ss.; ID., *L'autonomia contrattuale come fonte del diritto privato nella dimensione costituzionale,* in CONTE – PALAZZO (a cura di), *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, Biblioteca della Fondazione italiana del notariato, Milano, 2018, 167 ss.; V. ROPPO, *Il contratto e le fonti del diritto*, in *Contratto e impresa,* 2001, 1083; F. GALGANO, *Lex mercatoria,* in *Enc. del dir.* Aggiornamento, V, Milano, 2001,725 ss.; K. PISTOR, *Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza,* tr. it., Roma, 2021. Per una sintesi sia consentito rinviare a M. PALAZZO, *Il contratto nella pluralità degli ordinamenti,* Napoli, 2021.

6 S. SATTA, *Poesia e verità nella vita del notaio,* in *Vita not.* 1955, 542 ss., ove il rilievo : "Solo comprendendo che l'atto del notaro è essenzialmente giudizio, si comprende che cosa sia il notaro. Si comprende il prestigio immenso che nei secoli egli ha avuto, prestigio civile, prestigio politico, che nessun'altra professione ha mei eguagliato"; E. BETTI, *Interpretazione dell'atto notarile,* in *Riv. not.,* 1960, 5 ss.; Salv. ROMANO, *La distinzione tra pubblico e privato e i suoi riflessi nella configurazione dell'ufficio notarile,* in *Riv. not.,* 1962, 5 ss.; P. PERLINGIERI, *Il ruolo del notaio nella formazione del regolamento contrattuale,* Napoli, 1976, 1 ss.; N. LIPARI, *Rinnovamento del diritto privato e funzione del notaio,* in *Riv. not.,* 1973, 1033 ss.; ID. *La funzione notarile oggi: schema di riflessione,* in *Vita not.*, 1977, 712; M. NIGRO, *Il notaio nel diritto pubblico,*in *Riv. not.,* 1979, 1151 ss.; P. BARILE, *Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaro*, in *Vita not.*, 1984, 36 ss.

diritto europeo[7]. Un controllo preventivo e un controllo terzo dell'attività privata. Un controllo diverso da quello del magistrato, che è successivo; un controllo terzo, diverso da quello che compie l'avvocato che per definizione non ha la vocazione di garantire la terzietà ma una doverosa parzialità, funzionale agli interessi del patrocinato.

Di crisi di identità, dunque, non parrebbe congruo parlare, ed anzi le brevi considerazioni sopra accennate dovrebbero indurre ad una valorizzazione della funzione notarile nella complessa società globalizzata. Uno sguardo realistico segnala tuttavia che esiste una crisi reputazionale derivante da una *crisi di legittimazione* sociale e politica della funzione notarile ed una *difficoltà di comunicazione* del ruolo del notaio verso la società civile e i decisori politici. Come testimoniano i frequenti (spesso riusciti) tentativi di sottrarre competenze al notariato, sovente percepito come un "servizio" inutile e costoso. Quando proprio il ricorso al notaio è inevitabile si sceglie quello più economico, poiché i notai sono mediamente ben preparati e la prestazione è percepita come fungibile.

Sebbene si fatichi a comprendere la nuova situazione culturale e politica in cui viviamo, non possiamo limitarci a fotografare lo stato delle cose, farne apologia o deprecarlo, oppure ignorarlo ed evitare di fare i conti con esso. Sembra necessario, viceversa, individuare la logica interna delle tendenze in atto e comprendere dove esse possano condurre. Occorre dunque interrogarsi sulla genesi e sulle radici di questa crisi di legittimazione politica e sociale della funzione notarile.

Questa crisi di legittimazione, a mio avviso, ruota intorno a due fattori e soprattutto al loro combinarsi.

Da un lato, l'**ondata neoliberista**, secondo la quale il mercato lasciato a se stesso crea le migliori opportunità e il maggior benessere per tutti. Un'ideologia che cerca di realizzare non solo un'economia di mercato, ma una società che, in definitiva, si risolve nel mercato[8].

Dall'altro, la **negazione della competenza**, e conseguentemente la critica contro il sapere e gli intellettuali, sul falso presupposto che le competenze non servano più in una società nella quale, attraverso la rete, ognuno può accedere a tutte le informazioni[9] ed elaborarle attraverso i sistemi di IA. Con un ulteriore aggravante: l'AI trasmette all'utente l'impressione di poter assumere decisioni anche fuori dal proprio effettivo ambito di competenza, come la stesura di un contratto o l'elaborazione di una diagnosi medica.

L'utilità ed attualità della funzione notarile, preordinata ad controllo di legalità preventivo e imparziale sugli atti ricevuti, sembrerebbe dunque revocata in dubbio da una parte, sia pure minoritaria, della società[10]. Al di là della opinabilità di questi orientamenti[11], il tema merita quindi

---

7 P. PERLINGIERI, *Funzione notarile ed efficienza dei mercati*, in *Notariato*, 2011, 627. Per un'accurata e aggiornata riflessione sulle opportunità e i rischi insiti nello sviluppo tecnologico per la funzione notarile, si veda l'intervista di G. LAURINI a G. PERLINGIERI, *Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il futuro del notariato,* in *Tecnologie e diritto,* 1/2021, 170 ss.

8 Per una recente riflessione v. A. BOITANI, *L'illusione liberista. Critica dell'ideologia di mercato.* Roma-Bari, 2021. Occorre poi sottolineare (M. MONTI, *Presentazione,* in *Diritto Antitrust,* a cura di Catricalà, Cazzato, Fimmanò, Milano, 2012, V) che il diritto antitrust non è una disciplina statica, perché mutevoli sono le esigenze economiche e sociali che lo ispirano. Attualmente il diritto della concorrenza non è un diritto solo marcatamente economico, come quello di cui alla legge istitutiva dell'AGCM, ma è sempre più incentrato sulla tutela del consumatore, non sempre tutelato al meglio dalla pura logica concorrenziale.

9 La svalutazione del ruolo sociale delle professioni intellettuali non riguarda peraltro solo il notariato, ma è assai più estesa poiché al tempo di internet il bisogno di competenze sembra minore dato che tutti possono accedere a tutta l'informazione attraverso la rete. Sul tema v. T. NICHOLS, *The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge an Why It Matters,* Oxford, 2017; tr. it. *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e e i rischi per la democrazia,* Roma, 2018; S. CASSESE, *Intellettuali,* Bologna, 2021. Mi permetto di rinviare a M. PALAZZO, *Informatica e diritto. Un dialogo necessario*, in *Notariato*, 5/2019, 496 ss. dove evidenzio, tra l'altro, la necessità di un approccio interdisciplinare alla rivoluzione informatica ed al tema della decisione negoziale robotica.

10 Basti pensare al recente dibattito sulla necessità o meno del controllo notarile sui trasferimenti immobiliari in occasione della crisi coniugale, su cui v. M. PALAZZO, *Autenticità del titolo e trascrizione dei trasferimenti immobiliari della crisi coniugale*, in *Giustiziacivile.com* del 10 febbraio 2021 e la decisione di Cass. Civ. S.U., 29 luglio

qualche approfondimento critico, volto a verificare se la funzione notarile nel nuovo contesto giuridico, economico e tecnologico possa -accanto alla tradizionale funzione documentale e di controllo di legalità, che devono tuttavia essere ripensate ed attualizzate - generare anche ulteriori esternalità positive.

Ciò che sta accadendo non è inquadrabile nelle vecchie idee fondate sull'assunto che lo Stato fosse l'unico produttore del diritto, attraverso la legge, come in effetti avveniva nell'Ottocento e buona parte del Novecento. Neppure è sufficiente limitarsi ad osservare che la complessità non costituisce il mero presupposto sociologico della riflessione del giurista, ma integra piuttosto il dato connotativo della giuridicità di questo secolo. Occorrerebbe anche trarne le debite conseguenze, sul piano politico, giuridico, culturale.

Il ruolo del notaio, come quello di ogni giurista, ha una sua rilevanza anche storica e va studiato nel contesto sociale, economico e tecnologico -in breve ordinamentale- di cui è parte.

L' evoluzione della funzione notarile nella fase più recente è stata indagata, tra gli altri, da autorevoli civilisti, come Francesco Busnelli, Nicolò Lipari, Aurelio Gentili, Francesco Alcaro e Giuseppe Conte[12]; nonché da illustri storici e filosofi del diritto, come Paolo Grossi, Irene Stolzi, Antonio Punzi, Baldo Pastore[13]. Tutti questi studiosi hanno evidenziato, pur con diversità di approcci e di accenti, che il rinnovamento del modo di concepire il diritto ed il ruolo dei giuristi coinvolge anche la figura del notaio, quale *strumento essenziale* del procedimento interpretativo, in quanto la attuale molteplicità dei luoghi di formazione del diritto gli impone di farsi carico dei vortici che inevitabilmente si creano tentando di riportarli, pur fra molti ostacoli, entro un alveo fecondo per la vita collettiva[14]. Nel nuovo contesto, per dirla con uno slogan, il notaio è chiamato a gestire la complessità normativa, ridurre l'incertezza, più che a garantire la certezza.

Per un'adeguata messa a fuoco della funzione odierna del notaio non sembra quindi inutile un rapido sguardo retrospettivo che consenta di ricostruire, in estrema sintesi, la genealogia e le tappe

---

2021, n.21761, in *Notariato* 5/2021, 535 ss., con nota di R. Gambardella; oppure alla discussione su controllo notarile e atto a distanza per le s.r.l., in occasione della legge di delegazione europea n. 53/2021 di attuazione della direttiva n. 1151/2017, sulla quale v. G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* on line*, atto telematico, e atto a distanza*, in *Notariato,* 2021, 31 ss.; infine allla proposta di

[11] Il grande sviluppo tecnologico della nostra era ha dato accesso a tutti a una grande quantità di informazioni. Il risultato però non è stato l'inizio di un nuovo illuminismo, ma il sorgere di un'età dell'incompetenza in cui un falso egualitarismo sembra avere la meglio sul tradizionale sapere consolidato. Si aggiunga che la saldatura tra potere economico e potere tecnologico produce una società della sorveglianza e della discriminazione, in cui tutti siamo profilati, segmentati in gruppi e resi destinatari di effetti giuridici o sociali in funzione dell'assetto di potere esistente, come ha notato S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poveri,* Roma, 2019, 63 ss. Inoltre, è stato sottolineato che i potentati economici traggono giovamento da un diritto piegato a difesa di interessi particolari, come sottolinea K. PISTOR, *Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza,* tr. it*.,* Roma, 2021, 20. Anche per questa via risulterebbe quindi confermata l'utilità di un giurista terzo come il notaio nel dispiegamento dell'autonomia dei privati, quale pubblico ufficiale, autonomo da ogni potere, indipendente e imparziale.

[12] F. BUSNELLI, *Ars notaria e diritto vivente, in Riv. not.,* 1991, 2 ss.; N. LIPARI, *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali,* cit., 361 ss.; A. GENTILI, *Il notaio nella rete delle fonti: il ruolo della prassi notarile,* in CONTE – PALAZZO (a cura di), *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, *Biblioteca della Fondazione italiana del notariato,* Milano, 2018, 125 ss.; F.ALCARO, *Il diritto dei privati*, *ivi*, 79 ss.; G. CONTE, *L'evoluzione dell'ars notaria nel quadro dell'attuale ordinamento giuridico, ivi*, 7 ss.

[13] Cfr. P. GROSSI, *Sull'esperienza giuridica pos-moderna (a proposito dell'odierno ruolo del notaio),* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 47, 2018, 337; ID. *Il ruolo del notaio nel tempo giuridico pos-moderno,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2019, 653 ss.; I. STOLZI, *Interpretazione e prassi notarile:un profilo storico,* in G.CONTE – M.PALAZZO (a cura di), *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, cit., 61 ss.; A. PUNZI, Interpretatio. Consilium. Inventio. *Il notaio e le macchine nell'era digitale*, *ivi,* 323 ss.; B. PASTORE, *Complessità del diritto e autonomia privata*, in *Autonomia privata e fonti del diritto*, Biblioteca della Fondazione italiana del notariato, Milano, 2019, 43 ss.

[14] Per un disteso esame della odierna funzione notarile in Italia sia consentito rinviare a M. PALAZZO, *La funzione del notaio al tempo di internet*, Milano, 2017.

dell'evoluzione di questa funzione, cercando di cogliere da un lato, la tipicità del mondo di ieri e di quello di oggi; dall'altro, le possibili tendenze per il futuro.

**2. Trasformazioni della figura giuridica del notaio tra medioevo ed età moderna. La funzione notarile nell'ordinamento professionale e nel codice civile.** Anteriormente alla Rivoluzione francese, nell'Antico Regime, la produzione del diritto dei privati era affidata in misura considerevole alla attività del notaio che, attraverso la *interpretatio* del vecchio diritto romano giustinianeo e del diritto canonico, costituiva lo strumento di adeguamento di quelle norme alle esigenze dell'esperienza giuridica medievale e postmedievale in continua crescita. Gli atti notarili si ponevano perciò quali *autentiche fonti* del diritto comune europeo[15].
Nella redazione e nell'affinamento di modelli contrattuali si realizza, ieri come oggi, un apporto dei notai all'elaborazione di regole. La capacità del notariato di coniugare competenza tecnica e sensibilità sociale, offrendo un contributo allo sviluppo dei traffici e dell'economia, costituisce un dato storico sul quale non occorre soffermarsi[16].

Naturalmente le opinioni di notai, giudici, dottori si accumulavano l'una dopo l'altra; si formavano opinioni comuni, più che comuni, comunissime; tesaurizzate nei farraginosi formulari sei-settecenteschi, provocando la reazione risentita e critica di Muratori (Dei difetti della giurisprudenza, 1742) e Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764) contro il diritto comune monopolizzato da giudici e notai. La risposta alla ridda delle opinioni interpretative venne con il puntiglio codificatorio di Napoleone che cancella la precedente formazione alluvionale del diritto, riducendo tutto il diritto dei privati ad un'unica fonte, moderna, chiara, di facile consultazione: il *Code Civil* del 1804 *(*dal 1807 *Code Napoléon*). Il codice civile rivela la sua filiazione illuministica; esso è una fonte unitaria, specchio e cemento dell'unità dello Stato; è fonte completa ed esauriente, ma anche fonte esclusiva.
Complementare al Codice ed espressione della medesima ideologia giuridica post-illuministica è la prima legge organica sul notariato, che esprime le istanze del nuovo contesto politico-istituzionale e segna l'avvento del moderno nella storia europea dell'istituzione notarile.
La legge francese del 25 Ventoso XI (16 marzo 1803), preceduta da un lavoro preparatorio durato oltre dieci anni, individua nel notaio l'organo fondamentale per la cura e la documentazione dell'autonomia dei privati17.
Si tratta di un atto normativo non solo in stretta continuità cronologica con il *Code Civil* del 1804, ma decisamente collocato nell'ambito del disegno strategico della codificazione teso a idealizzare e irrobustire la figura del Principe ed a consegnare nelle sue mani la costruzione dell'ordine giuridico, onde pervenire al risultato del protagonismo dello Stato e della affermazione del suo monopolio

---

15 P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, 30, il quale nota che "la prassi aborrisce l'uso di una modellistica rigida, i suoi stampi sono duttili e mutevoli, con un affidamento totale alle intuizioni del notaio". Con riferimento all'incisivo ruolo della prassi nello sviluppo dell'ordine giuridico di Antico Regime v. altresì l'indagine sulla giurisprudenza dei grandi tribunali dei secoli XVII e XVIII di G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981.

16 Nel medioevo l'arte notarile si è manifestata in modi e forme diverse secondo i tempi e i luoghi. È però costante *la capacità del notaio di adeguarsi alla realtà* individuando la norma tra quelle che trovava a sua disposizione, romane e barbariche. Il notaio conserva gli istituti del diritto romano, tramanda i testi degli editti longobardi e dei capitolari franchi inseriti negli atti, tiene in vita qualche elemento della scienza giuridica del mondo antico, adegua gli atti alle idee politiche e alle convinzioni religiose del tempo, dimostrando così come fosse possibile rinnovare e conservare nello stesso tempo. Dunque, lo svolgimento di un'opera evolutiva del diritto è connaturata fin dalle origini al ruolo del notariato nel mondo dell'economia e degli affari, opera svolta nel segno della continuità, per assicurare certezza e coerenza delle regole, ma incessante nella sua progressione. La storiografia, anche non giuridica, riconosce pacificamente questo dato, cfr., tra molti, G. JEHEL, *Il mediterraneo medievale dal 350 al 1450*, Nardò, 2004, 104 ss.

17 Per gli opportuni riferimenti cfr. F. MAZZANTI PEPE- G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall' età napoleonica all'Unità,* Roma, 1983; F. MAZZANTI PEPE, *La legge del Ventoso: un modello tra tradizione e innovazione*, *Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 1/2003, 271 ss.; M. PALAZZO, Ars notaria *e cultura giuridica dopo la legge del 25 Ventoso*, ivi, 2/2004, 115 ss; ora in ID., *La funzione del notaio al tempo di internet,* cit., 3 ss.; S. TONDO, *Tradizione codicistica e notariato,* in *Vita not.* 1/2012, 3 ss.

nella produzione del diritto[18].
Il che portava a fare assurgere la legge a fonte giganteggiante sulla struttura gerarchica delle fonti del diritto ed a ridurre in essa tutta l'articolazione rigidamente piramidale delle fonti subordinate. Coerentemente con queste premesse l'interpretazione del diritto si risolveva nella mera constatazione della volontà del legislatore ed il giurista esiliato nella bassa corte dell'esegesi19.
La legge del 25 Ventoso costituisce l'indiscusso modello per gli ordinamenti notarili successivi in tutta l'area del notariato latino. Non tanto perché essa fu direttamente operante negli Stati annessi alla Francia, quanto perché a tale modello si ispirarono in diversa misura le leggi sull'ordinamento del notariato e, tra queste, la prima legge notarile dell'Italia unita del 25 luglio 1875.
In tutti gli ordinamenti di *civil law* varrà infatti mantenuta la stretta connessione con le corrispondenti codificazioni civili: la fisionomia della figura giuridica del notaio –tanto nei codici civili, quanto nelle leggi notarili- è costruita dall'angolo visuale della funzione documentale. Tale impostazione, già presente nei codici pre-unitari e nel c.c. 1865, permane ininterrottamente anche nella legislazione vigente.
Per limitare il nostro discorso all'Italia, l'art. 1 della legge notarile vigente (l. 16 febbraio 1913, n.89) definisce i notai ufficiali pubblici "istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati, gli estratti" .
Nel codice civile si tratta della figura del notaio come un *documentatore*, il cui ufficio è costruito in funzione della costruzione di documenti rappresentativi della manifestazione di volontà dei privati, con valore non solo di atto pubblico (art. 2699 c.c.) ma anche in funzione fidefacente (art. 2700 c.c.).
La normativa in oggetto è collocata nel quadro della disciplina della prova documentale (art. 2699 ss. c.c.). Anche le ulteriori disposizioni del codice che riguardano l'attività notarile individuano nel notaio un formatore di documenti (v. art. 2328 e 2330 c.c. per la costituzione di società per azioni; 2375 c.c. per i verbali di assemblea straordinaria, l'art. 2657 c.c. in tema di titoli idonei per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari etc.).
L'impostazione caratteristica del positivismo giuridico -dominata dalla pesante ipoteca culturale esegetico-pandettistica- vede dunque nel notaio moderno, intendendo per modernità giuridica20 il periodo successivo alla codificazione napoleonica, fino alla Costituzione repubblicana del 1948, un formatore di documenti, un documentatore al quale resta estraneo ogni compito progettuale.
Siamo quindi all'opposto della Bologna medievale, dove i maestri dell*'ars notaria,* ben inseriti nella *civitas,* creavano diritto, giorno dopo giorno, attraverso la *interpretatio,* costruendo un

[18]Il Codice Napoleone, come tutte le norme liberiste che spazzavano via le corporazioni e gli usi territoriali, abbisognava di alleati potenti: uno, la Cassazione, composta da giuristi che conoscevano bene il diritto dell'antico regime, con lo scopo di assicurare la uniforme interpretazione del diritto; e l'altro i notai, giuristi diffusi sul territorio capaci di spiegare ai cittadini le nuove regole che superavano le vecchie consuetudini locali. I notai francesi ebbero appunto il ruolo di fare digerire al cittadino norme che stravolgevano il suo tradizionale abito mentale, costituendo per lo Stato un prezioso *instrumentum regni*. E la lotta è stata bella dura: decenni sono occorsi per spiegare al popolo cosa era cambiato. E in prima fila: proprio, i notai, i quali già ai tempi di Luigi XIV – grande accentratore – avevano ricevuto una sostanziosa disciplina giuridica, ma già Francesco I con la celebre Ordonnance de Villers Cotterets del 15 agosto 1539 aveva imposto ai notai l'uso del francese in luogo del latino. Per un disteso esame in chiave storico-giuridica del ruolo del notaio in Francia, v. J. HILAIRE, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia,* Milano, 2003.

[19] Sull'ordine giuridico della modernità ha lungamente riflettuto P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998. Recentemente ha ben descritto il superamento del legicentrismo, G. BENEDETTI, *La cultura del civilista al risveglio del sonno dogmatico*, in *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto*. Torino, 2014.

[20] Per evitare possibili e forse probabili fraintendimenti sui caratteri della modernità e posmodernità giuridica, è utile rimandare alla lettura del contributo di P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012.

modello evoluto e raffinato di sistemazione del diritto vivente21. Non a torto un acuto civilista, che però era nato alla scienza giuridica come storico, parla di "estrastatualità" del diritto civile fino alla nuova visione che la Rivoluzione volle, progettò e realizzò [22].

**3. Il Novecento e la postmodernità giuridica.** La legge notarile del 1913 e le disposizioni del codice civile del 1942, che individuano nella figura del notaio il soggetto cui si chiede unicamente di compilare l'atto con chiarezza e precisione, sono espressione di una stagione che un illustre storico del diritto ha definito dell'assolutismo giuridico, caratterizzata cioè dal monismo legislativo e da un interpretazione meramente dichiarativa, retta sulla convinzione della struttura logico-razionale (sillogistica) della interpretazione/applicazione della legge: il giudice potere nullo o "bocca della legge", secondo la celebre formula di Montesquieu[23].
È questo il postulato fondamentale del positivismo legislativo, riassumibile nel principio del monopolio legislativo della produzione del diritto. Il suo corollario sul piano metodologico (interpretativo) è: la legge è univoca e completa, include in se stessa, come suoi costrutti, tutti i casi possibili e quindi ha in se la forza di produrre la regola della decisione per ogni caso concreto, mediante *sillogismi automatici*, la cui formulazione è il solo compito dell'interprete: *les lois s'expliquent d'elles-mêmes.*
L'applicazione della legge, in tale prospettiva, non è che la riproduzione meccanica, in tutti i casi logicamente sussumibili nella fattispecie legale, di un significato normativo già compiutamente fissato una volta per tutte. Nella concezione del positivismo giuridico[24], sia della scuola dell'esegesi francese, sia della scuola pandettistica tedesca, l'interpretazione della legge postula una indipendenza assoluta della norma dal caso concreto, si sviluppa e si esaurisce interamente all'interno della dimensione terminologica, tra i cancelli delle parole[25].
È chiaro che ad un notaio-documentatore non avrebbe senso chiedere uno sforzo argomentativo oppure l' onere di fornire una motivazione delle scelte interpretative o delle soluzioni negoziali. Del resto, come sopra si accennava, in una civiltà giuridica statalistica e legalistica come quella moderna la stessa interpretazione/applicazione è collocata in un passivo non-ruolo; assegnare ad essa un ruolo attivo avrebbe significato incrinare irrimediabilmente le basi dell'edificio rigidamente legalitario. L'essenziale è solo ciò che volle e pensò il legislatore nel momento della produzione della norma, restando irrilevanti gli accadimenti successivi.
Ma il Novecento è stato un secolo in cui tutto è stato rimesso in discussione, specialmente nei decenni a noi più vicini.
L'avvento della condizione postmoderna in Europa viene fissato da Lyotard negli anni Cinquanta del secolo scorso. Sul piano generale la riflessione filosofica, a partire dagli anni Settanta del secolo XX, ha definito la condizione postmoderna del sapere come il tramonto delle grandi metanarrazioni che avevano caratterizzato la modernità: illuminismo, idealismo, marxismo. L'analisi è nota. L'età

---

21 Per gli opportuni riferimenti concettuali, v. L. MENGONI, *Diritto vivente,* in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, VI, Torino, 1990, 445.

22 Il riferimento è, ovviamente, a F. VASSALLI, *Estrastatualità del diritto civile* (1951), ora in *Scritti giuridici,* vol. III t. II, Milano, 1960.

23 Nel capitolo VI del libro XI dell' *Esprit des lois* il giudice è descritto (ma in realtà si tratta di un pensiero prescrittivo che vale per ogni interprete) come "*etre inanimé"* attraverso il quale parla la legge. Perciò delle tre *puissances* dello Stato quella giurisdizionale è "*en quelque façon nulle"*.

24 Questo sintagma sta a indicare la concezione che identifica il diritto nei comandi "posti" da un'autorità munita del potere di coazione; positivismo giuridico vale statalismo e legalismo. Il rischio, spesso verificatosi, è il distacco dei testi dalla realtà socio-economica e il costo conseguente è un carattere eminentemente formale del diritto. Cfr. U. SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico*, Napoli, 1965. Altro è il positivismo filosofico (e quindi occorre guardarsi da una fallace assonanza) che significa rifiuto di ogni richiamo alla trascendenza e di ogni metafisica. Esistendo solo la realtà immanente, è consequenziale che, sul piano delle scienze, il primato vada a quelle naturali, anche il primato epistemologico. Il cultore delle scienze morali ( e quindi anche il giurista) deve reperire in quel cospicuo forziere, metodologia, principi, strumenti, linguaggio. Cfr. E. GARIN, *Storia della filosofia italiana,* III, Torino, 1966, 1269.

25 N. IRTI, *I cancelli delle parole,* Napoli, 2015. Una posizione critica verso la stagione postmoderna è stata recentemente ribadita da A. ZACCARIA, *Il diritto privato europeo nell'epoca del post-postmodernismo,* in *Riv. dir. civ.,* 2020, 1 ss.

moderna era caratterizzata da grandi racconti, aventi per finalità la legittimazione politica e sociale del sapere. Le grandi ideologie del passato apparivano a Lyotard, Foucault, Derrida, incapaci di spiegare la realtà contemporanea, avendo perso coerenza e peso assiologico, nel momento in cui il sapere stesso diviene oggetto di circolazione, di scambio e di potenza esplicita: ad un sapere assoluto ed unico i postmoderni sostituiscono molti saperi specialistici, provvisori, frammentari, instabili, legati ad una situazione o a uno specifico contesto26, con l'apertura di nuove *chanches* per il pensiero, non più condizionato dalla ricerca del "fondamentale" e più aperto verso il possibile, l'eventuale27.

Per quanto concerne la storia giuridica il secolo ventesimo si snoda lentamente, senza sbalzi improvvisi, ma solcato da eventi formidabili che determinano nuovi assestamenti ed anche in questo settore dell'esperienza un vero e proprio cambio di paradigma, all'insegna di un messaggio puntuale: prima dello Stato c'è il diritto.

Il discorso intorno alla ricerca di nuovi canoni su cui fondare l'esercizio della funzione notarile nel contesto contemporaneo ed il contributo attivo che il notariato può oggi fornire all'evoluzione del diritto deve muovere da alcuni dei più significativi mutamenti intervenuti durante il lungo Novecento giuridico.

Limitandoci ai fatti essenziali funzionali al nostro discorso, occorre ricordare che l'evoluzione ha seguito un duplice percorso, quello teorico della rivoluzione ermeneutica e quello pratico del passaggio da un sistema delle fonti chiuso ad un sistema aperto[28], dalla *piramide* alla *rete* delle fonti, intese in senso materiale e non formale.

**4. - Espressioni della postmodernità novecentesca.** Iniziamo dal pluralismo delle fonti, in luogo del monismo legislativo moderno. Una prima espressione profondamente nuova della giuridicità novecentesca pare doveroso rintracciare nel contrassegno pluralistico della Costituzione repubblicana del 1948.

Nella nuova Costituzione è la società che parla, che esprime il proprio volto pluralistico e complesso. Di questo pluralismo la nostra Carta costituzionale è testimonianza esemplare: dà un rilievo centrale allo Stato, sopratutto allo Stato legislatore, dedicandogli quasi interamente la seconda parte, ma si propone quale Costituzione plurale, poiché configura la Repubblica italiana quale comunità che accoglie e raccoglie una pluralità di ordinamenti giuridici. Innanzitutto lo Stato, che è protagonista ma non solitario dal momento che i primi tre articoli espandono il quadro e tale espansione è poi rafforzata dall'art. 118 comma quarto Cost., che ha esplicitamente enunciato il principio di sussidiarietà orizzontale (o sociale), fornendo all'autonomia privata un significativo supporto.

---

26 J.F. LYOTARD, *La condition postmoderne* (1979), trad. it. di C. FORMENTI, *La condizione postmoderna*, IV ed., Milano 1989. Sempre attuali le riflessioni di M. FERRARIS, *Tracce, Nichilismo Moderno Postmoderno* (seguito da *Il postmoderno vent'anni dopo*), Milano, 2006. Con specifico riferimento alla postmodernità nel diritto, oltre alla riflessione di P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., cfr. V. SCALISI, *Fonti-Teoria-Metodo. Alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della postmodernità*, Milano, 2012; G. MINDA, *Postmodern Legal Movements Law and Jurisprudence at Century's End*, New York-London, 1995, trad. it. di C. Colli, a cura di M. BARBERIS, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, 2001; M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino 2007; P. PELLEGRINO, *Introduzione alla cultura del postmodernismo giuridico,* Roma, 2012.

27 Il frammento postumo di Nietzsche è divenuto la pietra angolare del post modernismo, "non esistono veramente fatti, ma solo interpretazioni". Cfr. F. NIETZSCHE, *Frammenti postumi (1885-1887)*, Vol. VIII, t.1, trad. it. a cura di G. COLLI-M. MONTINARI, Milano, 1975, p.299. Per una lettura di Nietzsche come filosofo dello smascheramento cfr. E. FINK, *La filosofia di Nietzsche*, Venezia, 1977. Secondo la nota formulazione di Popper, ogni teoria è sempre provvisoria, anche quando riteniamo di non avere più ragioni per dubitarne, senza speranza di fondatezza certa o di totalità assoluta. Sul pensiero di Popper cfr. G. BRIANESE (a cura di) *Congetture e confutazioni di Popper e il dibattito epistemologico post-popperiano*, Torino, 1988.

28 Per una sintesi, anche in chiave storico giuridica, della evoluzione del sistema delle fonti e della teoria dell'interpretazione giuridica, si veda A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Torino, 2015, 4 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale,* Milano, 1967*;* B. PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea,* Torino, 2014, 32 ss.

La Costituzione non è, e non vuole essere, un codice, rifiuta i dettagli ed i comandi specifici; fissa principi (e quindi valori) espressi ed inespressi rinvenibili nella soggiacente dimensione costituzionale, ossia riposti – per dirla con le parole di Mortati – in " certi fondamentali orientamenti sufficienti ad ispirare il sistema dei rapporti economici, religiosi, culturali etc." sui quali una società si struttura[29].

Il pluralismo sociale, culturale e giuridico introdotto dalla Costituzione costituisce una prima breccia nella gerarchia delle fonti, fissata nell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Dapprima vista dai civilisti come un ingombrante ostacolo da esorcizzare o da ignorare, in una fase più matura impone ad essi la necessità di "rileggere" il codice civile in stretta connessione ed in dialettica con i principi della Carta, di familiarizzare con i due piani di legalità (costituzionale ed ordinaria), di cui il primo sovraordinato e depositario di una legittimazione suprema.

La Costituzione contribuisce a rompere la logica della fattispecie poiché individua i principi che allargano l'ambito di riferimento dell'interprete, inducendolo a valutare i valori prevalenti nel contesto sociale in relazione ai beni, ai diritti ed a gli interessi implicati nella concreta vicenda contrattuale o giudiziale[30].

Pionieristico in questa "rilettura" fu Rosario Nicolò in due note voci enciclopediche, poi venne Pietro Rescigno, seguito da Stefano Rodotà, Pietro Perlingieri e, in seguito, da molti altri studiosi[31], che hanno richiamato l'esigenza di ripensare le categorie dogmatiche della tradizione civilistica nel quadro della dimensione costituzionale.

Positività del diritto, oggi, dopo il 1 gennaio 1948, non può coincidere con statualità.

Lo Stato non esaurisce la giuridicità che trova la sua nicchia più congeniale nel più comprensivo contesto della Repubblica.

Una Repubblica che, agli occhi disincantati del giurista contemporaneo, non può non apparire come una ricca pluralità di ordinamenti giuridici , ciascuno dei quali, *ab origine* intrinsecamente giuridico, è tenuto - ai fini del riconoscimento – al rispetto di quei valori basilari che assumono, testualmente, la sagoma dei "Principi Fondamentali" e della "Parte I" della Carta costituzionale. Ciascun ordinamento giuridico è tenuto ad intridersi di quei valori, perché *costituiscono* il perno della rinnovata convivenza repubblicana.

Il percorso evolutivo del pensiero giuridico muove dai primi, esitanti e timidi, approcci della dottrina civilistica tradizionale nei confronti dei nuovi principi costituzionali. Si passa attraverso la proposta di una nuova lettura (o rilettura) del codice civile alla luce della Costituzione e la fase della c.d. decodificazione dl diritto civile, per giungere dalla metà degli anni Novanta alla valorizzazione

---

[29] C. MORTATI, *Costituzione (dottrine generali)*, in *Enc. del diritto*, Vol. XI, Milano, 1962, 162. Sul significato postmoderno della Costituzione, P. GROSSI, *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico posmoderno*, in *Riv. trim. dir. pubblico*, 2013, 607 ss, ora in Id. *L'invenzione del diritto,* Roma-Bari, 2017, 39 ss.

[30] N. LIPARI, *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc.civ.*, 2015, 880 ss.; per una diversa valutazione N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 36 ss.

[31] Nel 1960 R. NICOLÒ, nella voce *Codice Civile*, *Enc. del diritto*, VII, Milano, 240 ss., prende atto dell'ingombrante evento novissimo rappresentato dalla Costituzione e con essa inizia a fare i conti, sviluppando i problemi individuati nel 1964 nella voce *Diritto civile*, sempre nella *Enciclopedia del diritto*, XII. Con il progetto ben chiaro di recuperare una vasta gamma di situazioni collettive entro i confini del diritto privato, l'allievo di Santoro Passarelli, P. RESCIGNO dedica una grossa attenzione alle formazioni sociali nel solco dell'art. 2. Cost. Rilevanti i saggi raccolti in *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna,1966 e vol. 2. (1967-1987), Bologna, 1988. La prolusione maceratese dell'allievo romano di Nicolò, S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, si legge in *Riv. dir. comm.* I, 1967, 83, ristampata con prefazione dell'A. dal titolo *Quarant'anni dopo*, Napoli, 2007. Le posizioni di P. PERLINGIERI, possono ritrovarsi nella prolusione camerte *Produzione scientifica e realtà pratica:una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, 455 ss., ora in ID. *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 1 ss. La centralità della Costituzione per il civilista è sottolineata anche da L. MENGONI, *Prefazione* a *Diritto e valori*, Bologna, 1995, VII; e in ID., *Forma giuridica e sostanza economica* (1963) ora in *Diritto e valori,* cit., 161 ss.; nonché in ID., *Il diritto costituzionale come diritto per principi* in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 1996, 96: "La costituzione rifiuta la riduzione positivistica della legittimità (ossia della giustizia) alla legalità, ma converte il problema della fondazione etica della legittimità in un problema giuridico". La vicenda culturale cui si accenna nel testo è ampiamente descritta in P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, 2002, 147 ss.; ID. *Il diritto civile in Italia tra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico,* Milano, 2021.

dei principi costituzionali nella giurisprudenza della Suprema Corte, che al contempo attribuisce una valenza giuridica sempre più consistente alle clausole generali, affermando un nuovo ruolo, molto attivo e propositivo, del diritto di fonte giurisprudenziale, tutt'ora in atto, destinato a incidere irreversibilmente sull'evoluzione del diritto privato nel nostro ordinamento[32].
Un secondo fenomeno che realizza una fuoriuscita dai rigidi schemi attraverso i quali si esprime la cultura giuspositivistica è rappresentato dal progressivo affermarsi del pluralismo giuridico attraverso il diritto europeo, un ordinamento giuridico che trae origine da un assetto organizzativo economico, da un mercato comune. L' Europa lentamente e faticosamente si è evoluta da semplice mercato comune a comunità e infine a unione politica e giuridica. Ma all'inizio dell'itinerario c'è un mercato, ossia il coordinamento dell'economia di vari Stati, ossia una attenzione particolare alla dimensione economica, ritenuta rilevantissima per le isole statuali dell'allora arcipelago europeo.
Né, durante il suo sviluppo, l'Europa ha mai dimenticato di fare i conti con la fattualità economica, piattaforma imprescindibile anche per l'Unione politica e giuridica. E' oggi facile misurare la distanza di una visione astratta e formale del diritto rispetto a una normazione e a una giurisprudenza europee intrise di fattualità economica; la quale, per i canali osmotici fra Stato italiano e Unione, ha rappresentato un contributo al recupero odierno della dimensione fattuale del diritto, anche attraverso un ruolo rilevante della giurisprudenza (Corte di Giustizia di Lussemburgo e Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo). Questo innovativo farsi del diritto contribuisce ad affermare il pluralismo delle fonti attraverso il riconoscimento della fonte dottrinale e giurisprudenziale. Diffusamente quindi si parla oggi di discipline multi-livello[33].

A tale riguardo, può essere utile, nella prospettiva del contratto come ordinamento giuridico, osservare che nel cantiere europeo da un lato, l'art. 6 par. 1 della direttiva 93/13/Cee in tema di protezione dei consumatori contro le clausole abusive nei contratti b2c ha posto il canone della disapplicazione pura, escludendo quindi l'interpolazione giudiziaria del regolamento negoziale[34]; dall'altro lato, la Corte di giustizia si è dimostrata inflessibile nel frenare ogni tentativo dei giudici

---

[32] Per tutti v. F. MACARIO, *Autonomia privata (profili costituzionali)*, in *Enc. dir., Annali*, cit.,, 61, il quale giustamente richiama il fatto che una recente ordinanza della Corte Costituzionale, 24 ottobre 2013, n. 248, in *Foro.* it., 2014, I, 382, ha potenziato il ruolo dei principi costituzionali nella disciplina del contratto, riconoscendo al giudice a fronte di una clausola negoziale di caparra confirmatoria che rifletta un regolamento non equo e gravemente sbilanciato, il potere di intervenire d'ufficio dichiarando la nullità (totale o parziale) ex art. 1418 c.c. della clausola per contrasto con il precetto della solidarietà costituzionale (art. 2 cost.) che entra direttamente nel contratto». Nello stesso senso Corte Cost., 22 aprile 2014, n. 77, in *Foro it.,* 2014, 2036. In tal modo la Consulta arriva ad affermare in capo al magistrato l'esistenza di "un generale potere conformativo" fondato sui principi costituzionali e sulle clausole generali (come quella della buona fede), idoneo a incidere direttamente sull'autonomia negoziale dei privati.

[33] G. ZACCARIA, *Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto, oggi*, in G. ZACCARIA (a cura di), *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, 2012. Come è noto, le norme UE, che vengono ad essere configurate come norme di rango para-costituzionale, innestandosi sul diritto interno, determinano una rilevante alterazione nella struttura gerarchica delle fonti, in base a condizioni di validità ed efficacia che lo stesso diritto dell'Unione europea predefinisce, attraverso una significativa applicazione del criterio di competenza. Inoltre, il controllo sulla retta interpretazione e applicazione delle norme europee, attribuito alla Corte di giustizia ed effettuato in sede di rinvio pregiudiziale, ha ricadute consistenti sul diritto interno, che deve essere interpretato in conformità al diritto UE ed è sottoposto allo scrutinio di tale Corte al fine di verificare la compatibilità delle norme interne alla stregua del diritto europeo, con il vincolo, cui soggiace il giudice nazionale, a disapplicare il diritto interno ritenuto dalla stessa Corte incompatibile con quello europeo. Abbiamo a che fare, qui, con un intreccio di fonti, alcune dotate dei caratteri propri delle fonti legislative, insieme ad altre dotate dei caratteri propri delle fonti giurisprudenziali, che incidono all'interno degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea nei termini di un complesso collegamento realizzato grazie a regole riguardanti l'individuazione delle fonti, le loro relazioni reciproche, la composizione dei conflitti che possono insorgere tra le norme che si susseguono nella dinamica della produzione giuridica.

[34] Sul tema per gli opportuni approfondimenti v. M. TENREIRO, *The Community Directive on Unfair Terms and National Legal Systems*, in *European Review of Private Law*, 1995, 273, 280 ss.; C. CASTRONOVO, *Un contratto per l'Europa*, in ID., *Principî di diritto europeo dei contratti*, parti I e II, Milano, 2001, XIII e XXXVII; S. PAGLIANTINI, *Il restatement della Corte di giustizia sull'integrazione del contratto del consumatore nel prisma armonizzato delle fonti,* in *Nuova giur. civ*., 2015, I, 423. Per una ricostruzione delle conseguenze dell'accertamento di vessatorietà e delle prospettive di integrazione giudiziale del contratto si veda S. PAGLIANTINI, *Sulle nullità. Itinerari di uno studio*, Napoli, 2020, 196 ss.

nazionali di contaminare la linearità del meccanismo dell'amputazione secca della singola clausola foriera di significativo squilibrio.
Particolarmente significative sono le puntualizzazioni rinvenibili nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo nel caso in cui il venir meno della clausola abusiva determini l'implosione dell'intero contratto. Ad esempio, nella sentenza Dziubak[35] del 2019 ove si legge che :a) le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'invalidazione di un contratto nella sua interezza devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia; b) va presa in considerazione, attribuendole importanza determinante, la volontà espressa dal consumatore; c) non è possibile ovviare alle lacune di un contratto sulla sola base di disposizioni nazionali a carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti.

In una più recente decisione del 2020[36], la Corte tiene ferma l'inammissibilità di una interpretazione giudiziale integrativa del contratto di mutuo stipulato da un consumatore che aveva poi contestato il meccanismo di determinazione del tasso variabile, invitando le parti ad un recupero postumo delle trattative. Questo atteggiamento appare tutto sommato in linea con la filosofia di fondo della direttiva, enfatizzata dagli stessi *dicta* della Corte di giustizia. L'idea è quella di propiziare, finché è possibile, le scelte autonome di parti consapevoli, le quali dovrebbero in tal modo convergere verso assetti accettabili, senza lasciare alla legge o al giudice il compito di individuare gli assetti ottimali e di correggere conseguentemente il contratto[37].

La partita che vede in gioco principi e valori costituzionali ed europei non può dirsi quindi archiviata, dischiudendosi ampi spazi per i privati in aree che un tempo sarebbero apparse inesorabilmente precluse all'autonomia negoziale[38], alla stregua di una concezione rigida dell'indisponibilità dei diritti continuamente messa in discussione da forme complesse e non sempre riconducibili (o riducibili) agli schemi giuridici categoriali sedimentati nella tradizione civilistica in cui si manifesta il rapporto tra la persona e il mercato.

Un ultimo accenno va fatto a un'altra espressione tipicamente postmoderna, alla quale si è accennato nel primo capitolo ma che sarebbe indebito trascurare, considerato il suo ruolo crescente, e cioè la cosiddetta globalizzazione giuridica. Questa consiste in una singolare circostanza peculiare al maturo capitalismo moderno che stiamo vivendo: a fronte delle esigenze stringenti dello sviluppo economico ormai a proiezione globale della impotenza degli ordinamenti ufficiali (statali o sovrastatali o internazionali) sono i protagonisti del mercato sempre più globale a

---

35 Corte giust. 3 ottobre 2019, causa C-260/18, Dziubak in *Foro it*., 2020, IV, 22 ss., con note di A. PALMIERI, *Il ruolo trainante della Corte di giustizia nella messa in opera della disciplina sulle clausole abusive - Spunti dal caso «Dziubak» e dintorni*; A. IULIANI, *La trasparenza consumeristica nell'interpretazione della Corte di giustizia e della dottrina*; G.SALVI, *I limiti al potere normativo nazionale in materia di abusività della clausola relativa al rischio di cambio.*

36 Corte giust. 25 novembre 2020, causa C-269/19 *Banca B. SA,* commentata da S. PAGLIANTINI- A. PALMIERI, *Il post-vessatorietà come una "Basustelle im Dunken"?* in *Foro it.* 2021*,* IV, 294 ss. A tale contributo si rinvia per i necessari approfondimenti.

37 Cfr. in tal senso S. PAGLIANTINI- A. PALMIERI, *Il post-vessatorietà come una "Basustelle im Dunken,* cit., 297. Nella stessa prospettiva F.P. PATTI, *Personalized Unfair Terms Control: EU Law Meets Innovative US Doctrines,* in *European Review of Private Law,* 2020, 1249 ss., analizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia osserva che non soltanto risulta che «*a flexible approach, entitling the Court to amend or alter the unfair contractual term [...] is certainly not compatible with the Directive*» (p. 1260), ma si evince altresì la sussistenza di una preclusione «*for national courts to apply supplementary provisions of national law in the event where a contractual term has been considered unfair and the not binding character of the term does not lead to declare the nullity of the contract in its entirety*» (p. 1261).

38 Si pensi al campo delle relazioni familiari, sulle quali v., ad esempio, L. BALESTRA, *Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale* in *Giust. civ.,* 2014, 133 ss. e ivi i riferimenti opportuni; R. AMAGLIANI, *Patti prematrimoniali*, in *Enc. dir., Il contratto,* cit., 779 ss.; oppure al diritto ereditario, su cui v. tra molti, G. AMADIO, *Contrattualità successoria, in Enc. dir., Il contratto,* cit., 486 ss. M. PALAZZO*, L'autonomia patrimoniale nella vicenda successoria,* in *Giust. civ.,* 2019, 525 ss; ID. *La collazione delle liberalità. Per una rilettura oltre le mitologie giuridiche dei moderni,* Napoli, 2020, 147 ss..

pretendere il conio di nuovi disciplinamenti del traffico economico, di nuovi assetti e categorie giuridiche; i quali nati e consolidati nella prassi quotidiana e perciò grezzi ed informi, abbisognando di adeguati rivestimenti tecnici vengono affidati al cesello di grandi studi professionali, di grandi *law firms*[39].

Questo *tiers ordre juridique*[40] è stato definito *lex mercatoria*, pensando ai mercanti medievali inventori di tanti appropriati strumenti organizzativi dei loro affari a livello locale ed europeo.
L'accostamento, pur con le necessarie differenziazioni, non appare improprio: si tratta – allora come oggi – di una genesi spontanea, spiccatamente esperienziale, ossia del prodotto di una prassi economica vivace; dunque di qualcosa di estrastatuale che non esiste a livello ufficiale, almeno fino a quando qualche legislatore nazionale si adegua alla prassi e la fornisce di veste legislativa, (come è recentemente accaduto in Italia con riferimento allo schema negoziale del *rent to buy*, recepito dal d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla l. n. 164 del 2014).
Allora, come oggi, si tratta di istituti nuovi di zecca che, coerenti alle richieste del mercato, allignano prontamente e prontamente si diffondono a livello globale (livello che, nel tardo medioevo, si limitava ovviamente all'Europa occidentale dal Mediterraneo al Baltico).
Come notava Galgano, se continuassimo a concepire il contratto come mera applicazione di regole altrove elaborate e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di capire come muta il diritto del nostro tempo[41].
La globalizzazione e l'estrema accelerazione degli scambi e delle comunicazioni, in particolare, hanno consentito la riemersione del carattere spontaneo del fenomeno giuridico essenzialmente sotto tre profili: *a*) quello dell'*autonomia* rispetto alla catena di comando statuale; *b*) quello della trasversalità rispetto ai confini statuali; *c*) e, non da ultimo, sotto il profilo della rottura dell'identificazione tra *ius* e *iussum*, tra diritto e 'comando' espressivo di una *volontà*[42].
In conclusione, negli ultimi decenni del Novecento lo scenario del sistema delle fonti del diritto privato muta completamente, diviene più complesso[43]. Non a torto si parla di nebulizzazione delle fonti.
Umberto Breccia qualifica il paesaggio giuridico disegnato dai redattori dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile "un ordine irreale, un sistema perduto"[44], una disposizione galleggiante, quasi senza radicazioni, nell'ordinamento della Repubblica. Al pari, come vedremo tra un momento, dell'art. 12, cioè delle regole sulla interpretazione della legge.

**5. - La revisione epistemologica della teoria dell'interpretazione.** Come si accennava, il discorso sull'odierno paesaggio giuridico sarebbe incompleto se non si ricordasse, nelle linee essenziali, il profondo ripensamento, un'autentica rivoluzione, che si è registrato sul problematico tema

---

39 P. GROSSI, *Globalizzazione,diritto, scienza giuridica* (2002), in *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, 276 ss.. F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, VI ed., 2016, *passim*.

40 A. PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre Juridique?" Remarque ingenues d'un internationaliste de droit public* in *Souveraineté etatique et marches internationaux à la fin du 20 siècle- Melanges en l'honneur de Phiplippe Kahn, Litec*, 2000, 53 ss.

41 F. GALGANO, *Il diritto della transizione*, in P. PERLINGIERI- A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti,* Napoli, 2013, 292

42 Sul punto si veda G. TEUBNER, *Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors?,* in K. H. LADEURL (a cura di) in *Public Governance in the Age of Globalization*, Aldershot, Ashgate, 2004, 71 ss. Questi profili erano già intuiti da Santi Romano nell'ambito di una riflessione aperta ai cambiamenti della società e libera dalle astrattezze del concettualismo dogmatico. Sta qui, nell'invito a rimettere costantemente in discussione le nostre convinzioni, anche quando ci sembrano solide e inattaccabili, uno degli elementi più rilevanti della sua eredità intellettuale.

43 Del resto, la presenza di una pluralità di fonti (interne, sovranazionali, internazionali) era ben presente al legislatore costituzionale, che le aveva espressamente previste negli artt. 10 e 11; da ultimo, è espressamente ritornato sul punto nel 2001, introducendo nell'art. 117 comma 1 Cost. il necessario rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, così sottolineando la pluralità delle fonti nell'architettura; e nel 2012, riscrivendo l'art. 81 Cost., con l'introduzione del principio di equilibrio nel bilancio.

44 U. BRECCIA, *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in *Politica del diritto*, 2006, 366.

dell'interpretazione giuridica. Già dai brevi cenni formulati nel paragrafo precedente emerge chiaramente che il Novecento ha segnato un passaggio progressivo *dal primato della legge a quello della prassi.* Prassi giudiziaria, prassi negoziale, prassi amministrativa. Conseguentemente ha segnato anche il primato dell'interpretazione.
Anche se l'itinerario può farsi risalire alle analisi dello storicismo tedesco, in particolare a Friedrich Schleiermacher (1768-1824) studioso dei testi, è stato Hans Georg Gadamer, che, su un piano di pura speculazione filosofica, sviluppando intuizioni di Heidegger, si era posto il problema del carattere essenziale dell'attività intellettiva dell'interpretare, del rapporto tra interprete e testo.
Questo filosofo afferma, muovendo dall'esistenzialismo, che la comprensione non rappresenta una forma di conoscenza, ma un modo di essere dell'esserci, per cui l'essere sviluppa la capacità del poter essere, del poter conoscere, del poter affrontare determinate situazioni. La comprensione afferma Gadamer è "il carattere ontologico originario della vita umana stessa", e riconosce all'ermeneutica giuridica un "significato esemplare", come recita l'intitolazione di un capitolo centrale della sua innovativa opera *Wahrheit und Methode* (1960).
La verità elementare che Gadamer disseppellisce – tanto elementare, quanto intimamente eversiva- è la inseparabilità del momento della produzione della norma dal momento della interpretazione applicazione. Gadamer chiarisce che la interpretazione non si esaurisce nella spiegazione di un testo conchiuso ed indisponibile, ma è piuttosto intermediazione necessaria e vitale tra le proposizioni astratte della legge e la concretezza storica che l'interprete ha di fronte. Punto di partenza è la precomprensione (*Vorvestandnis)* che abbiamo di un testo, sedimentata nel linguaggio. Ciò avvia un circolo ermeneutico tra interpretante e *interpretandum* in cui per giungere al significato del testo giova certamente indagare l'intenzione dell'autore, ma è possibile coglierlo anche al di là della sua intenzione. Il giurista coglie il "senso della legge in base al caso specifico e in vista di questo caso"[45].
Del resto, -come si è autorevolmente sottolineato- "*il circolo ermeneutico non è soltanto una struttura interna al testo, considerato come oggetto contrapposto al soggetto, ma è una struttura alla quale appartiene lo stesso soggetto interpretante"* il quale dunque pone domande e ricerca risposte[46]. E non vi è dubbio perciò che in ogni tempo e in ogni circostanza la diversità delle interpretazioni è un dato di sicura registrazione, nella complessità dell'esperienza e della realtà sociale.
La massima "*in claris non fit intepretatio*" confonde il punto di partenza con il punto di arrivo.
Lungi dall'essere precondizione garantita, la chiarezza è il risultato di un procedimento intellettuale, che è appunto il procedimento interpretativo, sì che un testo che sulla carta o alla luce dell'esperienza applicativa sembra chiaro, può oscurarsi di fronte alla provocazione di un nuovo caso[47]. Non si può infatti trascurare che ogni atto di comprensione è interpretazione[48].
Il carattere prescrittivo di un testo normativo (una legge, una circolare, un contratto) non è legato al significato storico/reale di quel testo ma è il risultato del prodotto dell'interpretazione/applicazione cioè della funzione dell'interprete. La comprensione non è atto passivo, ma azione e costruzione.
In tal modo Gadamer – al quale i più fanno risalire l'ermeneutica giuridica contemporanea – sposta l'attenzione dell'interprete dall'ontologia alla storia e offre ai giuristi l'occasione per un ripensamento del problema dell'interpretazione, che si realizzò dapprima nel dialogo instauratosi con il civilista tedesco Esser, e poi tra Esser ed il civilista italiano Luigi Mengoni.

---

45 H.G. GADAMER, *Verità e metodo. Lineamenti di un'ermeneutica filosofica,* (1960), trad. it. di G. Vattimo, Milano, 2000, 441. Si vedano anche le perspicue notazioni di L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico,* in *Diritto e valori,* Bologna, 1985, 31; Id. *La polemica di Betti con Gadamer,* in *Quaderni fiorentini,* VII, (1978), 125 ss.

46 L. MENGONI, *Ermeneutica generale ed eremeneutica giuridica,* (1978) , in *Ermeneutica e dogmatica (Saggi)*, Milano, 1996, 5 ss e 16.

47 Cfr. F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto,* III ed., Roma-Bari, 2001, 117.

48 Come insegna H. G. GADAMER, *Verità e metodo,* cit*.,* 340,

Successivamente Mengoni e molti filosofi del diritto, tra i quali Giuseppe Zaccaria, ribadiscono l'intuizione gadameriana della creatività dell'interpretazione[49]. L'interpretazione diviene così "una componente integrante delle norme formulate nel testo della legge", precisandosi che l'attività interpretativa si incorpora nella legge "non come suo accessorio, ma come sua parte integrante, come una sua *entelechia*"[50].
La conclusione appare tanto più evidente oggi quando la c.d. costituzionalizzazione del diritto, e segnatamente del diritto privato, facendo dipendere la validità delle norme da giudizi di conformità costituzionale che sono, a tutti gli effetti giudizi di valore, "ha ufficialmente reso la giustificazione una parte essenziale della regola"[51], così postulando una concezione dinamica della regola giuridica e quindi assegnando all'argomentazione un ruolo decisivo che il procedimento deduttivo del positivismo certamente negava[52].
Vi è ulteriormente da aggiungere che il carattere valutativo dell'attività del giurista non riguarda soltanto il momento dell'individuazione della norma applicabile al fatto concreto, concernendo anche la ricostruzione del caso stesso da regolare[53].
Così come, infatti, la norma è il risultato dell'interpretazione della disposizione di legge, anche la fattispecie concreta da regolare non è un dato oggettivo che preesiste all'atto negoziale, essendo la sua definizione anch'essa affidata a chi redige il contratto, attraverso l'esercizio di una discrezionalità che va oltre quella insita nell'attività interpretativa delle norme di legge sostanziale, investendo la ricerca, la scelta e la valutazione dei fatti e dei documenti oggetto dell'istruttoria.
Il fatto, dunque, non è puro accadimento ma accadimento problematico al quale l'interprete, sia esso magistrato, avvocato o notaio, deve attribuire un senso o significato, per mezzo delle proprie categorie di significato[54].
In questo scenario, come ognuno intende benissimo, giocano un ruolo importante la funzione del notaio e la prassi notarile come esempio di *soft law.*
Il notaio si pone come costruttore di soluzioni nell'intricato e disordinato quadro delle fonti poiché il momento interpretativo costituisce un elemento indispensabile nella produzione del diritto vivente, cioè quello concretamente applicato.
Volendo dare concretezza al discorso, possiamo ricordare il caso della trasfigurazione di vecchi arnesi dell'officina giuridica, dando loro nuovo vigore, come nel caso della permuta di cosa presente con cosa futura, cioè di terreno verso appartamenti da costruire. Oppure di fronte alla carica normativa di alcuni fatti, il notaio può conferire un conio tecnico, scovando appoggi all'interno del sistema positivo, come nel caso del trust, degli affidamenti fiduciari, del preliminare con effetti anticipati, delle c.d. servitù reciproche in ambito condominiale e così via.
L'attuale momento rivela all'osservatore attento una rivincita della prassi, rispetto al legalismo e formalismo Novecentesco. Il ruolo del giudice si è indubbiamente ingigantito, ma i canali di scorrimento del diritto privato sono plurali e l' autonomia dei privati ha tratto fuori dalle secche istituti nodali del vivere civile, attraverso canali privati, che scorrono paralleli al canale ufficiale

---

49 Da ultimo, P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, cit., 87-88. Il tema degli spazi e dei confini dell'interpretazione della legge rappresenta uno snodo centrale nel dibattito giuridico contemporaneo, non appare casuale che la rivista *Questione Giustizia* abbia dedicato ad esso l'intero numero 4/2016, con contributi, tra gli altri, di Nicolò Lipari, Alberto Giusti, Luigi Ferrajoli.

50 Cosi G. ZACCARIA, *Sul concetto di positività del diritto*, in *Diritto positivo e positività del diritto*, a cura di Zaccaria, Torino, 1991, 329 ss., spec. 354.

51 F. VIOLA, *Interpretazione giuridica, diritti umani e la nuova scienza giurdica"* in *Ragion pratica*, 2010, 4.

52 N. LIPARI, *Intorno ai principi generali del diritto,* in *Riv. dir. civ*., 2016, 35.

53 N. LIPARI, *Contratto e principio di ragionevolezza,* in *Enc. dir.,* I, *Contratto,* Milano, 2021, 362. In questa direzione anche C. CACCAVALE, *Prassi contrattuale,* in *Enc. dir.,* I, *Contratto,* Milano, 2021, 798 ss.

54 ? Cfr. J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice* (1972), Napoli, 1983, 193. Secondo questo autore la pre-comprensione si svolge in primo luogo a livello del fatto e prosegue con riguardo alla norma da applicare. Se immaginiamo la totalità delle cose, stiamo immaginando di essere fuori dall'universo e guardare "da là". Esistono solo prospettive interne al mondo, parziali, ma non esiste un fuori dalla totalità delle cose. Il punto di vista dall'esterno è un punto di vista che non c'è.

della legge, in cui protagonisti sono i notai con le loro invenzioni di meccanismi tecnici, collaudati nell'incandescenza della prassi.
Se negli anni Quaranta e Cinquanta erano ritenute bizzarrie di un grand'uomo le insistenze di Tullio Ascarelli su una dilatazione della nozione di fonte del diritto, fino a ricomprendervi non solo i giudici ma tutti gli uomini di scienza e addirittura gli stessi uomini di affari[55], oggi dobbiamo prendere atto che il contratto è assai spesso fonte di diritto nuovo e non mera applicazione di regole legislative.

**6. Il potere della tecnica e la funzione del diritto.**
**L'era tecnologica contemporanea inizia negli anni Novanta del Novecento, quando internet viene aperto all'uso commerciale e progressivamente si trasferisce on line la principale forma di riproduzione del capitale.** La rete attira in forze gli imprenditori più intraprendenti i quali tosto realizzano grazie al business model della sorveglianza e della vendita di pubblicità mirata, profitti straordinari.
La rapidità dell'evoluzione tecnologica dimostra che il quarto di secolo alle nostre spalle rappresenta un era geologica primitiva.
**Intelligenza artificiale** e diritto costituiscono ormai un binomio consolidato, già ampiamente indagato nelle sue molteplici declinazioni. La cornice normativa entro cui il discorso giuridico si svolge è costituita, in Italia, dal **Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull'**intelligenza artificiale** (c.d. "AI Act") e dalla **l. 23 settembre 2025, n. 132** recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".
Il primo disciplina l'**accesso al mercato europeo** dei prodotti e dei servizi di **intelligenza artificiale**, secondo un approccio basato sulla classificazione del rischio di lesione dei diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento giuridico europeo e, prima ancora, nella cultura e nei valori europei.
Così alcune pratiche sono vietate, come quelle di social scoring, e altre, classificate ad "alto rischio", sono ammesse a condizione che rispettino stringenti requisiti di compliance, volti a garantire la sicurezza dei sistemi e, ove previsto, la loro certificazione. Ne emerge un modello regolatorio imperniato sulla compliance e ispirato, per molti aspetti, alla disciplina della responsabilità da prodotto. Nobile, certamente, e condivisibile, l'obiettivo di proteggere la cultura e i valori europei, ma purtroppo realizzato con strumenti che hanno finito col procurare l'inclusione di questa normativa nel ben noto e criticato fenomeno dell'overregulation europea, sul quale interviene la proposta di "Digital Omnibus on AI".

La seconda, la legge italiana, ribadisce alcuni principi generali, come quello della strumentalità e della responsabilità nell'utilizzo dell'**intelligenza artificiale**; introduce alcune disposizioni nuove, come quelle concernenti la **protezione dei dati personali** nella ricerca scientifica in sanità e alcune nuove fattispecie di reato; definisce la governance nazionale; disciplina le sandbox e conferisce al governo numerose deleghe che in parte potranno contribuire a modificare il quadro generale.
In questa cornice le grandi questioni poste dall'**intelligenza artificiale** come, per esempio, quella della responsabilità civile per i danni cagionati o quella del trattamento dei dati personali da parte

[55] T. ASCARELLI, *Il negozio indiretto,* in ID., *Saggi giuridici*, Milano, 1949, 71. Sul messaggio ascarelliano si veda P. GROSSI, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in ID., *Nobiltà del diritto, Profili di giuristi,* II, Milano, 2008, 445 ss.; M. PALAZZO, *Potere gestorio e decisioni modificative della struttura dell'impresa nelle s.r.l. Ripensando la lezione metodologica di Tullio Ascarelli*, in *Riv. dir. impresa*, 3/2019, 501 ss.; M. GRONDONA, *Tullio Ascarelli tra "inerzia giuridica" e "dinamica del diritto",* in *Riv. soc.*, 2021,1229 ss.

dei sistemi di intelligenza artificiale non sono direttamente affrontate. I temi sostanziali sono affrontati con l'applicazione dei principi generali: le norme sulla responsabilità civile e sulla responsabilità del produttore, o quelle sulla protezione dei dati personali. Dunque, non vi è alcun vuoto normativo da colmare, ma l'interrogativo piuttosto da porsi piuttosto, de iure condendo, è se l'applicazione delle norme vigenti conduca a soluzioni adeguate o se, invece, in alcuni casi, sia necessario sviluppare nuovi paradigmi[56].

Con specifico riguardo all'interazione tra informatica e diritto, gli sviluppi della tecnologia consentono oggi l'affidamento ad operazioni automatizzate sempre più sofisticate di attività giuridicamente rilevanti, di intere fasi non solo della formazione e conclusione di un contratto (es. acquisto un libro su una piattaforma informatica) ma pure della sua esecuzione ed ormai anche della risoluzione delle relative controversie (attraverso piattaforme informatiche *on line*); ed ha generato persino mezzi alternativi al danaro (criptovalute)[57] di grande diffusione e con enormi potenzialità, talora elusive di regole a tutela di interessi pubblicistici.

Le nuove tecnologie hanno trasformato non soltanto i mezzi di conoscenza del diritto, ma, più in profondità, la sua formazione[58].

L'evoluzione tecnologica ha generato, grazie alla rete telematica, uno spazio fuori da ogni territorio e da ogni storia: un non luogo astratto ed artificiale, dove si svolgono gli affari dell'economia planetaria. In questo senso anche la vicenda concettuale della IA costituisce uno dei tanti capitoli della storia della globalizzazione giuridica, intesa come processo lungo il quale il diritto assume nuovi tratti e nuove funzioni.

Occorre però sottolineare che IA, a differenza della elettricità o di internet, migliora con l'uso. Ogni ciclo di implementazione genera i dati e le capacità che rendono il ciclo successivo ancora più potente. L'IA non è semplicemente uno strumento digitale più potente dei precedenti. L'IA richiede una mobilitazione strutturale su una scala mai vista nel passato: enormi investimenti in energia, semiconduttori, infrastrutture di calcolo e capitali enormi.

L'esigenza di una mediazione notarile, tra il cittadino comune (sopratutto a tutela dei più fragili, dei meno favoriti, che secondo le statistiche, costituiscono la maggioranza) e le grandi piattaforme tecnologiche appare assumere significati ancora più pregnanti del passato.

Anche Papa Leone XIV nell'enciclica di recente pubblicazione "Magnifica Humanitas" ha ribadito come l'Intelligenza Artificiale "possa essere un aiuto prezioso e, allo stesso tempo, richieda un approccio sobrio e vigile"; "l'uso dell'IA non è mai un fatto puramente tecnico: quando entra in processi che incidono sulla vita delle persone, essa tocca diritti, opportunità, reputazione, libertà."

---

[56] Ugo MATTEI, *La fine del diritto,* cit., pronostica la la scomparsa della della cività giuridica occidentale e la sua sostituzione con un regime tecnosociale che riorganizza le risorse umane in una logica predittiva, automatica, post-legale. Sull'impatto degli algoritmi e della IA sulla attività notarile v. il mio *L'atto notarile algoritmico. Le sfide per il notariato e gli strumenti per affrontarle,* in *Vita notarile,* 2024, 995 ss. V. altresì G. MATTERA, *Intelligenza artificiale, personalità della prestazione e responsabilità del notaio* in *Giustiziacivile.com* 16 aprile 2026,

[57] Criptovaluta, letteralmente, significa "valuta nascosta". Il primo elemento deriva dal greco *Kriptos,* che in questo contesto dovrebbe intendersi non tanto come "nascosto", quanto come "crittografato": si tratta, infatti, di un'entità che può essere individuata e utilizzata solo attraverso un codice informatico, composto dalle chiavi di accesso pubblica e privata.

[58] Come ha recentemente notato il filosofo del diritto, G. ZACCARIA, *Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica,* in *Riv. dir. civ.*, 2020, 289. Da una diversa prospettiva, v. anche K. PISTOR, *Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza,* tr. it*.,* Roma, 2021. Pistor sostiene che, il diritto è tutt'altro che un attore secondario nel grande processo che porta semplici oggetti, capacità o idee a trasformarsi in risorse. È proprio negli studi legali, anzi, che avviene la codifica del capitale, l'elaborazione, cioè, di quegli strumenti e istituzioni capaci di rendere un pezzo di terra, un edificio, l'idea per un nuovo farmaco o una stringa di codice digitale *asset* capaci di generare ricchezza per chi li detiene. La domanda che pone l'autrice è: chi, e per il bene di chi, determina quali risorse sono codificate in capitale, controllando di fatto la distribuzione della ricchezza e gli enormi privilegi che ne derivano?

Molteplici, tuttavia, sono le sfide che l'IA pone al notaio[59]: sono necessari grandi investimenti, che poco si giustificano in un mercto ristretto come quello dei notai italiani. Inoltre i dati degli atti notarili sono sensibili e quindi si pongono problemi di riservatezza, Infine, l'operatore deve essere addestrato a utilizzare il sistema.
Gli operatori debbono essere infatti ben informati di quale sia il *dataset* di addestramento del sistema, per comprendere davvero le specificità dell'IA e quindi cosa il sistema può loro offrire.

**7. La funzione notarile quale fattore ordinante della realtà sociale.** Nel quadro storico contemporaneo, così profondamente mutato in conseguenza delle enormi trasformazioni del diritto che hanno caratterizzato il secondo Novecento, come si colloca la funzione notarile? A quali cambiamenti essa deve soggiacere per adeguarsi alle mutate esigenze sociali ed al nuovo contesto nel quale si trova ad operare? Come si pone il notaio contemporaneo di fronte a tutto questo?
Non sono questioni da affrontare con formule astratte e schematiche.
Nell'ottica del giuspositivismo, che riconduce il diritto ad un catalogo finito e precostituito di enunciati posti, il procedimento interpretativo, quale che fosse la sua fonte, veniva inteso, almeno a parole, come esplicazione di un dato oggettivamente valutabile, riducendosi quindi il ruolo della dottrina e della giurisprudenza e, a maggior ragione, della prassi notarile, a momento meramente subordinato, enunciativo di una norma preesistente, non costitutivo della medesima[60].

La rottura dei paradigmi formalistici ha fatto venir meno la rete di concetti ordinanti, fra i quali in primo luogo quello delle fonti quali indici direttivi di una società sottoposta alla forza della legge[61].
La riscoperta complessità del fenomeno giuridico; il rinnovamento della teoria delle fonti con l'emergere del nuovo paradigma della rete, in luogo o accanto alla piramide; il connesso e non scindibile tema/problema dell'interpretazione; il fatto che il contratto è diventato "la figura giuridica e nel contempo il valore su cui si regge uno scambio ormai su base planetaria"[62], dando luogo a un diritto che i privati concorrono a produrre attraverso forme negoziali[63]; tutto questo impone nuovi occhiali al notaio/giurista e forse un nuovo modo di essere notaio.

Occorre quindi dismettere sia le vesti del *laudator temporis acti,* sia quelle dell'entusiasta descrittore dei "frutti del progresso". Si pone per il notariato l'esigenza di una adeguata comprensione concettuale del cambiamento in corso e del governo "politico" del progresso.

Come si è già notato, il problema delle fonti del diritto e quello dell'interpretazione giuridica risultano oggi strettamente connessi e non scindibili. L'uso delle fonti rinvia infatti alla loro ricerca ed individuazione, che diventano questioni di interpretazione ed applicazione del diritto. Occorre

---

[59] Come nota U. BECHINI, *AI e notai: una Road map per l'estate 2026, Giustiziacivile.com,* 8 maggio 2026.

[60] Oggi invece possiamo ritenere ormai pacificamente riconosciuto, nonostante i rigurgiti di un ricorrente formalismo, il passaggio dalla tradizionale staticità del positivismo, che individua la norma come un'oggettività conchiusa nettamente distinta dal soggetto interpretante, a quel processo ininterrotto di positivizzazione che connota la teoria ermeneutica del diritto, processo indissolubilmente legato alla concretezza degli atti che individuano, nella varietà delle situazioni storiche, la posizione della norma: cfr. G.ZACCARIA, *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990, 108.

[61] Lo afferma esplicitamente P. GROSSI, *Colloquio su Storia, Diritto e Costituzione,* nell'intervista di F. Pedrini, in *Lo Stato,* n. 14 (2020), 263: "Le Preleggi fasciste del 1942 restano lì maleodoranti, come il cadavere insensatamente lasciato in casa a marcire". Come ricorda N. LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto,* in ID. *Il diritto tra legge e giudizio,* Milano, 2017, 52, con riferimento al pensiero di Capograssi, non erano peraltro mancati, fin dall'inizio del secolo scorso, segni significativi di un atteggiamento antiformalista. Un giurista francese di inizio secolo aveva già segnalato l'impotenza della legge affermando che "*le droit ne domine pas la société, il l'exprime*": J. CRUET, *La vie du droit positif et l'impuissance des lois*, Paris, 1908, 336.

[62] M. FRANZONI, *Il contratto nel mercato globale,* in *Contratto e impresa,* 2013, 69.

[63] Per una distesa riflessione v. M.R. FERRARESE, *Il puzzle della privatizzazione giuridica e l'economia politica. Il caso degli arbitrati in materia di investimenti esteri,* Napoli, 2017.

adeguare, attraverso l'interpretazione, il diritto ai fatti, e non i fatti al diritto, come per molto tempo si è preteso di fare.

Se i problemi di metodo nel diritto sono dunque essenzialmente problemi interpretativi, l'attività dell'interprete non è mai operazione meccanica, ma operazione culturale e, dal punto di vista dell'argomentazione, falsificabile, in senso popperiano. Nel nuovo contesto, il notaio è chiamato a ridurre l'incertezza più che a garantire la certezza.

I notai sono il medio tra la legge e il diritto; tra il diritto dei privati e la società, perché non v'è diritto senza interpretazione, senza utilizzazione dei *principi* – i quali consentono l'adattamento dell'architettura dell'ordinamento "policentrico" alla realtà e l' emersione dei valori. E ancora, non c'è diritto senza utilizzazione delle *clausole generali*, le quali portano con se «una eccedenza di contenuto assiologico rispetto ad altre disposizioni legislative del sistema».[64]

Sono questi gli attrezzi del mestiere del notaio/giurista -la cui virtù maggiore sarà, come sempre, la *prudentia*- che permettono di andare oltre le semplici operazioni sillogistiche o l'esercizio di mera geometrica logica legale, che rendono operante la tensione della norma verso il futuro, che consentono la formazione del diritto con l'integrazione del tessuto legislativo e, se del caso, il superamento dell'enfasi retorica della singola disposizione, la quale pure è traduzione del sentire in un determinato momento storico. Mezzi, dunque, e «programmi di azioni»[65] che permettono di attingere a profili di regolamentazione non statuale[66] o, almeno, non esclusivamente statuale. Ma per i quali è fondamentale un controllo terzo, una valutazione tra l'interesse del soggetto e l'interesse della collettività in relazione agli effetti che l'atto è destinato a produrre67.

Il notaio contemporaneo è chiamato quotidianamente a ricomporre il divario tra realtà legislativa e realtà sociale nel testo dell'atto pubblico notarile, utilizzando un diritto scritto per una realtà spesso superata dalle trasformazioni sociali, adattando a nuovi compiti antichi istituti, rendendo possibile la soddisfazione di nuove esigenze attraverso un costante adattamento degli schemi tramandati dai formulari.
L'esperienza giuridica contemporanea e la società civile chiedono al notaio, nel suo operare quotidiano, una continua ricomposizione dello "specchio rotto delle fonti"[68], in un momento di profonda trasformazione della realtà politica e sociale e un'analisi attenta dei problemi essenziali che oggi si manifestano con grande intensità[69]: dalla vita e la morte delle persone, alla disciplina dei rapporti patrimoniali, all'emergenza virale che sconvolge le nostre priorità e certezze.

---

64 E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica*), II ed. riveduta e ampliata a cura di Crifò, Milano, 1971, 315.

65 Così, con riferimento ai principi, M. VOGLIOTTI, *Legalità,* in *Enc. dir*., Annali VI, Milano, 2013, 425.

66 P. RESCIGNO, *Le clausole generali: dalle codificazioni moderne alla prassi giurisprudenziale*, in P. RESCIGNO- S. PATTI, *La genesi della sentenza*, Bologna, 2016, 141. Si v. anche P. GROSSI, *Oltre la legalità,* Roma-Bari, 2020, 65-66.

67 Come ha notato P. PERLINGIERI, *Funzione notarile ed efficienza dei mercati*, cit., 627: "L'eliminazione del controllo preventivo notarile annienterebbe altresì la funzione deflattiva prodotta comunque nei confronti dell'attività giurisdizionale, aggravando di gran lunga l'onere del funzionamento di quest'ultima".

68 Per una lucida analisi di questo profilo, v. D. CANALE, E. PARIOTTI, B. PASTORE (a cura di ) *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Roma, 2019, e *ivi* l'*Introduzione dei curatori.* Ribadisce questo punto G. VETTORI, *Effettività tra legge e diritto*, Milano, 2020, 287 ss.

69 Si veda da ultimo U. BRECCIA, *Chiaroscuri della Scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Niccolò Lipari, Diritto e Ragione)* cit., 132; P. GROSSI, *Oltre la legalità*, cit.; 20 ss. sul quale v. M. PALAZZO, *La recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi Oltre la legalità,* in *Giust. civ.*, 4/2020.

La prassi negoziale notarile, in tal modo, si pone come fucina inesauribile della dinamica giuridica. La funzione del notaio, pertanto, non si esaurisce nel compito di garanzia di documentazione e di testimonianza della (pretesa) certezza del diritto, ma nel perseguire anche quello di orientamento e di contributo all'edificazione dell'ordinamento. Essa fornisce un importante contributo partecipativo all'articolazione e all'arricchimento dei modelli di azione dell'autonomia privata in un contesto in evoluzione. Il notaio odierno svolge, in definitiva, una funzione ordinante della realtà sociale e contribuisce in modo determinante alla realizzazione del pluralismo giuridico

Una conferma di questo rinnovamento della funzione notarile proviene dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile, che valuta con notevole rigore la diligenza del notaio e ricomprende nel contenuto della prestazione professionale il c.d. dovere di consiglio, cioè il dovere di fornire una consulenza tecnica finalizzata non solo al raggiungimento dello scopo tipico al quale il contratto è preordinato, ma anche a prospettare soluzioni alternative volte a conseguire effetti vantaggiosi previsti dalla normativa fiscale[70]. Il notaio post-moderno, non è più soltanto il mero documentatore disegnato dalla legge del 1913; non è soltanto il pubblico ufficiale preposto alla "nuda registrazione" della volontà delle parti, bensì un soggetto tenuto, quale Ufficio della Repubblica, a svolgere le proprie funzioni affinché non venga turbata "la certezza dei rapporti giuridici"[71]. Risulta allora impensabile una interpretazione notarile meramente dichiarativa della volontà del legislatore[72].

Forse, tra tutti gli operatori del diritto, il notaio è oggi colui che ha visto maggiormente appesantirsi le responsabilità connesse con il proprio ruolo, che, nell'indicata prospettiva, è quello di garante della continuità del sistema nella frenetica mutevolezza della realtà sociale, proprio in considerazione del fatto che il cosiddetto "controllo di legalità" oggi non si risolve nel riferimento ad un paradigma confrontabile con la struttura disegnata una volta per tutte dal legislatore, ma richiede la valutazione dell'atto in funzione degli effetti che esso è in grado di produrre; dell'ambito della loro oggettiva incidenza civile e tributaria; della loro conciliabilità non solo con gli interessi limitati e particolari dei contraenti, ma anche con i fini complessivi dell'ordinamento, secondo i parametri costituzionali ed europei. Al notaio contemporaneo le parti chiedono infatti non solo una funzione di cura e di documentazione del contratto, ma sopratutto la ragionevole stabilità delle loro regolamentazioni e la loro congruenza.

Il notaio, essendo collocato, al pari del giudice, nella estrema trincea dove i cittadini chiedono soluzioni immediate per i loro problemi, non potrà sottrarsi al dovere elementare di corrispondervi; e vi corrisponde unicamente se, accanto all'esegesi delle norme legislative, egli si fa concretamente

---

70 L'opera professionale di cui e' richiesto il notaio "non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti". E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con sentenza 31 luglio 2012, n. 13617, in *Giust. civ., 2013, 339.* Sul dovere di diligenza del notaio v. anche Cass. 16 dicembre 2014, n. 26369; Cass. 11 maggio 2016, n. 9660, in *Notariato,* 2017, 327 con nota di Nogar; Cass. 21 maggio 2019, n. 13592: In dottrina cfr. G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale,* III ed., in *Comm. al Codice civile,* dir. da P. Schlesinger, Milano, 2020, 626 ss. spec. 636; M. PALAZZO, *Note in tema di responsabilità civile del notaio*, in *Giur. it.*, 2017, 2535; C.CACCAVALE-R. LENZI, *Dovere di consiglio e attività notarile,* in *CNN Notizie* del 10 agosto 2021; ID. *Responsabilità sostenibile e qualità della prestazione professionale. Evoluzione del sistema e attualità della funzione notarile,* Napoli, 2025.

71 Sono parole che si leggono in Cass. 19 febbraio 1998, n. 1766, in *Danno e resp.*, 1998, 1106. Il tema è esplorato nel volume di S. PAGLIANTINI (a cura di) *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza. Saggi su art. 28 l. not. e funzione notarile oggi*, Torino, 2011 ove Id. *La responsabilità disciplinare del notaio tra nullità parziale, relatività della legittimazione e nullità inequivoca: a proposito di Cass. n. 24867/2010 e Cass. n. 5913/2011 (con una postilla).*

72 Come nota P. GROSSI, *Ritorno al diritto,* Roma-Bari, 2015, 87, a proposito del principio di legalità: "Se le fonti si sono pluralizzate, addirittura de-tipicizzate, è consequenziale che il nostro principio si sia necessariamente trasformato in una sorta di principio di giuridicità, riferendosi ormai al variegato ventaglio di forze motrici su cui oggi conta il dinamico ordinamento giuridico della Repubblica". Malgrado ciò, uno sguardo disincantato della contemporanea realtà professionale evidenzia che ancora molti colleghi notai siano convinti che scienza giuridica e tecnica siano due cose distinte e che basti quest'ultima ad esercitare l'ufficio notarile.

interprete ed innovatore, adeguando le forme giuridiche del diritto ufficiale ai fatti nuovi sopravvenuti, o addirittura *inventore,* nel senso etimologico di trovare, scoprire cercando.

Riguardo al ruolo del notaio tradizionalmente si distingue tra funzione di certificazione e documentazione e funzione di adeguamento della autonomia dei privati al diritto positivo. Ma, per potersi parlare di adeguamento della prima al secondo, sarebbe necessario che l'una e l'altro fossero declinabili in termini di dati oggettivi. In realtà, la volontà dei privati, più che adeguata al diritto scritto viene dal notaio-giurista "consigliata" per l'adozione delle soluzioni giuridiche più congrue al raggiungimento degli obiettivi e della sistemazione di interessi perseguiti.
Come è stato sottolineato, la funzione notarile si svolge attraverso un procedimento, di cui costituiscono fasi essenziali sia il c.d. controllo di legalità, assicurato dall'art. 28 n.1 l.n., sia l'indagine della volontà delle parti in funzione dell'adeguamento dell'intento pratico ai principi e alle regole dell'ordinamento giuridico, consentendo una piena esplicazione dell'autonomia dei privati[73]. Una funzione al tempo stesso maieutica ed ermeneutica che richiama il "circolo ermeneutico", cioè il procedimento circolare che fonda ogni atto interpretativo e che consiste nella comprensione del tutto a partire dalle parti e delle parti a partire dal tutto[74].
Il notaio svolge oggi, accanto alla funzione documentale, una funzione di *indirizzo consulenziale,* non limitandosi al ruolo di mero "traduttore giuridico" della autonomia espressa dalle parti nel contratto. Peraltro, non sempre nel solco di soluzioni interpretative stabili, nonostante si ritenga che il notaio debba assolvere, in ossequio alla sua pubblica funzione al c.d. controllo di legalità, imposto dall'art. 28 della legge notarile. In quest'ottica il notaio non è, né può essere, registratore passivo della volontà delle parti ma, pur nei limiti della sua terzietà istituzionale, "inventa" soluzioni giuridiche e trova il *quid proprium* sua funzione nella realizzazione dell'ordine sociale, partecipando alla costruzione dell'ordinamento giuridico attraverso gli atti pubblici notarili.

Come notava Mario Nigro, già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, "il contributo del notaio alla formazione del regolamento contrattuale appare universalmente decisivo, sia per il valore formale dell'atto, sia per la sua forza sostanziale...Quando il notaio prende parte al regolamento, esso incanala il fenomeno (di conformazione del fatto al diritto e del diritto al fatto) ma non fa venir meno, anzi ne accentua .. il valore creativo per l'intero ordinamento[75]. Coerentemente con tali premesse, Nigro definisce l'ufficio del notaio "un *ufficio della Repubblica,* alla quale riferisce, in finale imputazione, i suoi atti e la sua attività complessiva… Al di là della Repubblica l'ufficio si collega con la comunità e con l'ordinamento di cui essa è espressione".

Proporre oggi il tema della prassi interpretativa notarile quale fonte del diritto non può dunque consistere semplicemente nell'aggiungere una voce all'elenco di cui all'art. 1 delle preleggi, un enunciato che si è ormai concordi nel riconoscere formalmente vigente ma privo di qualsiasi valenza precettiva, sul piano dell'effettività[76]. Una tal proposta stimolatrice (ma che a taluno può

---

[73] Per la riconduzione alla dimensione del procedimento, cioè ad un insieme di atti preordinati ad un medesimo effetto, dell'attività notarile, v. già MORELLO-FERRARI- SORGATO, *L'atto notarile,* Milano, 1977, 339 ss. Per una documentata indagine sulla funzione di adeguamento, nella prospettiva maieutica ed ermeneutica, cfr. G. PETRELLI, *L' indagine della volontà delle parti e la "sostanza" dell'atto pubblico notarile*, in *Riv. not.*, 2006, 30 ss.

[74] Come insegna H. G. GADAMER, *Verità e metodo,* cit., 340, esso risponde all'esigenza duplice di riconoscerci in una tradizione e di non essere paralizzati da questa. Secondo M. HEIDEGGER, *Essere e Tempo,* tr. it*.,* Milano, 1976, 194, l'importante non sta nell'uscire fuori dal circolo, ma nello starci dentro nella maniera giusta.

[75] M. NIGRO, *Il notaio nel diritto pubblico,* cit., 1151, la citazione è tratta da p. 1154, la citazione seguente da p. 1172. Si vedano sul punto i recenti contributi di A. A. CARRABBA , R*agione e invenzione. Il ruolo degli operatori giuridici e in ispecie del notaio*, in *Contratto e impresa,* 2021, 67, ss.; R. LENZI, *La funzione notarile come fattore ordinante,* in *Salvatore Romano*, a cura di G. Furgiuele, Napoli, 2015, 387 ss.; M. PALAZZO, *La prassi notarile singolare e post moderna forma di normatività,* in *Persona e mercato,* 2017, 15 ss.; ID., *La prassi notarile fonte di regole giuridiche. Un profilo storico*, in *Studi e materiali,* 2/2020, 673 ss.

[76]Nota P. GROSSI, *Oltre la legalità,* cit., 20: "È una verità, questa, che non è discutibile e che purtroppo, dopo la Costituzione, troviamo drammaticamente affermata nelle Preleggi al Codice Civile del 1942, ultima reliquia durevole nell'ordinamento italiano- anche se oggi soltanto formale- di un regime autoritario". Escludere la prassi negoziale dalle rete delle fonti sarebbe, del resto, un atteggiamento assolutamente antistorico sol che si consideri, per limitarsi ad un esempio soltanto, che risale ormai a circa cinquant'anni fa il contributo di Luigi LOMBARDI VALLAURI, *Saggio*

apparire provocatoria ed eversiva di una radicata tradizione culturale che attribuisce al notaio una funzione sostanzialmente passiva, in ragione della natura "tecnica" del suo operato) deve essere, più congruamente, collocata nella nuova realtà contemporanea che conosce, come si è visto, scenari per buona parte inediti.

**8. La funzione notarile quale fattore di realizzazione del pluralismo giuridico.** Per una più accurata messa a fuoco della funzione notarile oggi, giova richiamare che proprio la contemplazione della crisi profonda nel sistema ufficiale delle fonti[77], l'insoddisfazione per il positivismo legalistico imperante e per le sue geometrie sublimi, costituiscono le motivazioni che generano "L'ordinamento giuridico" del 1917/18 di Santi Romano, al quale si deve a livello teorico la svolta ordinamentale e pluralistica in Italia[78].

Invero, il modello pluralistico ha come presupposto indispensabile la teoria della pluralità degli ordinamenti, che trova nell'« intuizione ordinamentale » di Santi Romano un punto di riferimento fondamentale. Romano ricollega il diritto al « magma della società » e ne riconosce « la sua effettiva articolazione pluralistica, il suo distendersi a rivestire ordinatamente le coagulazioni sociali più diverse, il suo vario e plurimo manifestarsi quale espressione della realtà plurima della

---

*sul diritto giurisprudenziale*, cit., in cui non solo si poneva l'accento sull'immancabile creatività della giurisprudenza, ma si chiariva altresì che la vera fonte del diritto giurisprudenziale sta nella tradizione collettiva del ceto dei giuristi. Cfr., altresì, N. LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonte integrate del diritto,* cit., 39 ss.

77 Il sostantivo "crisi" affiora anche oggi sulla bocca dei giuristi, talvolta come nozione generica e ambigua, per definire una fase o un periodo difficile, problematico, se non traumatico. Ma κρίσις, derivando da κρίνω, in origine, non aveva affatto il significato che oggi siamo soliti attribuire a essa. Il verbo greco κρίνειν, pur non escludendo il significato di *vagliare*, aveva principalmente quello di *separare*, in virtù della propria radice, ed era connesso con la trebbiatura. In pratica, indicava l'attività di *separare* la granella del frumento, dalla paglia e dalla pula; poi, per traslazione, il lemma è passato nell'atto dello *scegliere*. La crisi, dunque, contiene in sé una scelta fatta dopo una *separazione*, un *taglio*. Dunque essa può significare l'emergere di forze nuove sul palcoscenico della storia e il profilo di nuovi sentieri da percorrere magari con un bagaglio profondamente rinnovato, ed è pertanto il segno della vita che si rinnova, un processo fisiologico della società e non altro. Nel caso della "crisi delle fonti" è da cogliersi la valenza decisamente positiva. Inoltre, crisi delle fonti non significa crisi del diritto che, quale dimensione di una civiltà, ne segue gli sviluppi e vi si conforma, trasformandosi a seconda del mutare dei valori e interessi diffusi. Inutile aggiungere che tali trasformazioni si esaltano nei momenti di transizione, come oggi, oppure nel passaggio tra Ottocento e Novecento, contraddistinti da una sostanziale mobilità e da un transito che non è puramente cronologico e che sopratutto non è innocuo.

78 Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, rist., Firenze, 1962; ora ripubblicato anche ne *L'ultimo Santi Romano*, con nota bio-bibliografica di Alberto Romano, Milano, 2013. A lungo *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano è apparso come il riflesso immediato della contingenza storica, ossia della crisi dello Stato liberale interpretata come crisi della legalità. La sua rilevanza quale opera di "teoria generale del diritto" può essere oggi convenientemente riletta e riscoperta alla luce delle molte trasformazioni che interessano il diritto nello 'specchio' della globalizzazione, non per un banale sforzo attualizzante ma per un ripensamento delle categorie e delle premesse cognitive ad essa sottese. È noto, del resto, che una parte estremamente significativa degli studi sul *legal pluralism* e sul 'diritto transnazionale' abbia identificato nelle tesi di Romano un prezioso e tuttora attuale supporto teorico, e dunque un solco d'indagine conducente per la sistematizzazione dei fenomeni inediti riguardanti il diritto contemporaneo. Cfr., tra gli altri, T. SCHULTZ, *Transnational Legality. Stateless Law and International Arbitration*, Oxford, Oxford University Press, 2014, 60-62; J. PAULSSON, *The Idea of Arbitration*, Oxford, Oxford University Press, 2013, 187 e ss.; M. LOUGHLIN, *Political Jurisprudence*, Oxford, Oxford University Press, 2017, 114 e ss. L'accento posto sulla intrinseca pluralità del giuridico, e il contestuale declassamento della nozione di *unità*, rappresentano oggi una premessa epistemica appropriata per aggiornare le nostre griglie teoriche e comprendere la 'frammentazione' che, in modo inesorabile, caratterizza il destino della regolazione giuridica. Si pensi, ad esempio, all'emersione di *global regulators* che, nella maggior parte dei casi corrispondono a *non-State actors* – regimi, dunque, autonomi – che esprimono un nuovo potere normativo, in aree generali o specializzate dell'attività umana, tagliando trasversalmente ordinamenti e barriere. Dal momento che sono spesso indicati come *self-contained legal regimes*, il concetto di 'istituzione', rinviando ad una dimensione materiale, è quello che meglio ne coglie l'essenza, effettiva e organizzata – più di quanto possa fare la prospettiva normativistica di matrice kelseniana (ma anche hartiana, cfr. B. KINGSBURYK, *The Concept of Law in Global Administrative Law*", in *European Journal of International Law*, 20 (2009), 1, 23-57).

società»[79]. Il diritto è visto come trama ordinante, come schema di pensabilità, come codice proprio di qualsiasi entità normativa organizzata[80].

Il pluralismo giuridico, invero, è una proprietà dei contesti sociali e designa "il fatto che all'interno di uno stesso ambiente sociale sono operative norme giuridiche di differente provenienza, alcune prodotte al suo interno, altre da ambiti esterni"[81].

L'esperienza contemporanea incalza infatti verso la necessità di ripensare il paradigma otto/novecentesco secondo il quale lo Stato, nelle sue articolazioni, promuove ed attua il bene comune, quasi in esclusiva, come una sua assoluta prerogativa. Lo Stato come unica, certa, necessaria macchina per raggiungere il traguardo del bene comune.

Oggi la società civile, le relazioni, gli equilibri sono mutati. Specialmente nel primo ventennio del nuovo millennio, anche se non sempre se ne ha piena coscienza, il vecchio paradigma sta cedendo il passo: alla macchina statale si sono affiancate nuove vetture, che viaggiano più veloci, consumano meno e sono in grado di raggiungere prima e senza sprechi le mete dell'interesse generale. Sono i corpi intermedi, gli enti del Terzo settore, la società civile nelle sue molteplici articolazioni.

Il pluralismo giuridico, emerso intensamente nel Novecento, consiste infatti nella riscoperta del nesso inscindibile tra diritto e società, con la conseguenza che il primo non può che rispecchiare fedelmente la seconda nella sua complessità, articolandosi in una pluralità di assetti ordinativi (fra i quali è prevalente lo Stato, però congiuntamente ad altre dimensioni del sociale), con un concreto pluralismo e con un sempre maggior rilievo delle fonti giurisprudenziali (dottrina, giudici, notai) capaci di offrire alle mutazioni del tempo l'elasticità ignara alla legge ma necessaria a garantire coerenza tra forme giuridiche e sostanza sociale.

Sebbene lo Stato, ciclicamente torni alla ribalta con bruschi ritracciamenti del pendolo, in riflessioni ottimistiche sulle sue capacità di interventi positivi e diretti nell'economia[82], deve oggi essere ripensata la bipolarità, se non l'opposizione, tra diritto privato e diritto pubblico, il compito della politica e di chi la pratica, il rapporto tra Stato e i corpi intermedi, che non dovrebbe essere di cooptazione ma di condivisione della responsabilità della cabina di regia.

Come ha notato Cassese nella formula "arena pubblica", oggi è inattuale pensare l'esperienza giuridica all'interno della contrapposizione tra diritto pubblico e diritto privato ed è necessario piuttosto sostituire ad esso un nuovo paradigma caratterizzato da "interscambiabilità dei ruoli, modificazione dei rapporti, commercio delle regole e dei principi ordinatori" [83].
La svolta pluralistica ormai è compiuta ed il pluralismo giuridico costituisce la cifra autentica di ogni società che aspri ad essere realmente democratica.

---

79 P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto,* Milano, 2006, 152. Si veda anche F. DE VANNA, *Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti giuridici. Itinerari"imprevisti" del pluralismo giuridico,* Modena, 2019, 29 ss.; 36 ss.

80 M. CROCE, *La tecnica della composizione: il pluralismo operativo di Santi Romano,* in *Iura gentium,* XV (2018), 19 ss., 24-25.

81 B. PASTORE, *Pluralismi giuridici e trasformazioni del diritto contemporaneo,* in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,* 50 (2021), 402. Sul tema si vedano anche J. GRIFFITHS, *What is Legal Pluralism?*, in *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* , 24 (1986), 2, 38-39; F. VIOLA, *Il* rule of law *e il pluralismo giuridico contemporaneo*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. Vogliotti, Torino, 2008, 101.

82 H. SCHAMIR, *The public/private distinction now: The challanges of privatization and the regulatory State,* in *Thertetical Inquires in Law*, 15 (2014), 11-17; M. CLARICH, *La regolazione dei mercati,* in L. TORCHIA (cur.) *Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese,* Bologna, 2016, 111-128; L. CASINI, *Lo Stato nell'era di Google. Frontiere e sfide globali*, Milano, 2020.

83 S. CASSESE, *L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, Riv. trim. dir. pubb*., 2001, 607. Sul rapporto tra normatività e Stato si v. altresì L. COHEN-TANUGI, *Les droit sans l'État,* II ed., Paris. 2007, con la postfazione dell'A., *Les droit sans l'État vingt ans après.* Il volume è recensito da G. SBISÀ, *Interessi privati mediazione e formalismo. A proposito di due opere di l. Cohen-Tanugi e di N. Irti,* in *Contr. e Impresa,* 1989, 126 ss.

Merita quindi sottolineare che la prassi negoziale notarile ha due tratti salienti e caratteristici del pluralismo giuridico. In primo luogo la coralità. La prassi notarile non scaturisce dalla creazione estemporanea o isolata del singolo notaio. Essa non rappresenta una creazione in termini assoluti e originali, tutta imputabile ai notai, ma neppure una creazione del tutto marginale. La prassi interpretativa notarile si sostanzia in un'opera incessante, talvolta ardita, altre volte modesta, di "rimodellamento del diritto" contrattuale, dando luogo a una tecnica di evoluzione graduale dell'ordinamento giuridico che avviene soavemente, di atto in atto, senza ribaltamenti o svolte dirompenti, garantendo la continuità del sistema, ma anche la sua evoluzione e il passaggio dal vecchio al nuovo senza traumi. Si tratta dunque del prodotto di uno sforzo collettivo di un'intera categoria professionale[84], di una comunità interpretativa[85],in sinergia con l'accademia e il pensiero giurisprudenziale, dando luogo ad una contemporanea *communis opinio*.

Non si tratta dunque di una forzata applicazione uniforme. Ma di un orientamento corale che diviene tale in ragione di un processo di graduale e tendenziale convergenza, considerando e vivendo le diversità di esperienze quale momento parziale, dinamicamente volto a comporsi con le altre diversità, in una dimensione nella quale la pluralità delle vocie e dei contributi non costituisce una realtà dissonante, ma il modo di essere tipico di una comunità complessa.

Questa *soft law* di fonte notarile acquista inoltre spesso una normatività generalizzata attraverso l'opponibilità ai terzi del contratto, che l'atto pubblico notarile assicura mediante il meccanismo della pubblicità legale (registri immobiliari, registri delle imprese, registri della proprietà industriale).

Un secondo carattere della prassi notarile è la socialità. Si tratta infatti di un diritto che nasce in basso e dal basso. E' questo un pregio ulteriore della prassi notarile, che merita di essere evidenziato in una fase storica in cui la riflessione dei giuristi acquista sempre maggiore consapevolezza di un radicale mutamento di prospettiva nell'apprezzamento del fenomeno giuridico: non più un diritto che nasce dall'alto, nella rarefatta atmosfera di palazzi dove si fa sintesi di conflitti sociali, un'aula parlamentare, una camera di consiglio (peraltro nell'ottica valutativa di chi gestisce precariamente il potere) ma semmai in basso e dal basso dei luoghi in cui questi conflitti si consumano e trovano composizione in difficili mediazioni socio – economiche, attraverso un contratto. Per dirla con Lipari, siamo passati da un diritto fondato sugli atti di posizione a un diritto fondato sugli atti di riconoscimento[86]. La prassi notarile ha dunque questa ulteriore valenza positiva: è un diritto creato, attraverso la mediazione del notaio, dai destinatari stessi delle regole, i contraenti, che dunque saranno più facilmente portati ad osservarlo spontaneamente.

## 9. La funzione notarile nel contesto europeo.

Dal contesto europeo giungono segnali contrastanti.

---

84 Sulla tradizione dogmatica del ceto professionale cui appartiene l'interprete come fattore di controllo della condizione esistenziale in cui lo stesso opera cfr. L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, 39: "nella situazione ermeneutica propria del giurista positivo gli elementi giuridici o pregiuridici (ideologici in senso ampio) della precomprensione sono filtrati dalla tradizione dogmatica del ceto professionale cui appartiene, dal deposito di nozioni teoriche, di orientamenti sistematici, di forme linguistiche tecnicizzate, di massime di applicazione accumulate dalla riflessione dottrinale e dall'esperienza giurisprudenziale precedente, cioè da elementi (concettuali e linguistici) specificamente giuridici, che condizionano l'approccio ai testi normativi e il modo di intenderne il significato in ordine alla regolamentazione dei conflitti di interesse da decidere" .

85 L'espressione "comunità interpretativa" è di G. ZACCARIA,*L'ermeneutica e la teoria del diritto*, in *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990, 105; ID. *La giurisprudenza come fonte del diritto. Un'evoluzione storica e teorica,* Napoli, 2007, 43. Si veda anche E. PARIOTTI, *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Torino, 2000.

86 Cfr. N. LIPARI, *Le fonti del diritto*, Milano, 2008, 32; ID. *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 7.

Da un lato, Il 18 marzo 2026, la Commissione europea ha presentato la proposta per un Regolamento sul 28° regime, c.d. EU Inc., ossia un unico sistema di regole europeo per le società87.

Tale regime facoltativo andrebbe ad aggiungersi ai 27 sistemi diversi previsti dagli Stati membri per la costituzione e il funzionamento delle imprese e alle oltre 60 forme giuridiche societarie, risultando pertanto accessibile a qualsiasi imprenditore – o società già esistente – da ogni parte dell'Unione europea.

La proposta si basa sulla digitalizzazione integrale del processo costitutivo: la costituzione della società potrà avvenire interamente online, entro 48 ore e con un costo inferiore a 100 euro – con una conseguente riduzione dei ricavi per gli intermediari, in particolare i notai – e, soprattutto, senza obblighi di capitale sociale minimo. Occorre chiedersi se questo allentamento delle certezze vada realmente nel senso della competitività.

Dall'altro l'enfasi, recentemente posta da Mario Draghi (rapporto di settembre 2024 e discorso di Aquisgrana del 14 maggio 2026) sulla competitività e sulla necessità di allentare la prospettiva di politiche ultra-liberiste basate su una concorrenza sfrenata e senza regole.

Anche gli USA, luogo di nascita dell'antitrust, ha recentemente riproposto i dazi e le tariffe. Il premio nobel Joseph Stigliz88, ha messo in campo un attacco frontale al neoliberismo e a i suoi profeti dalla cattedra dell'Università di Chicago e ai suoi seguaci politici che hanno accolto il mito dei mercati che si auto-regolano ed hanno smantellato il ruolo dello Stato, quando sarebbe stata necessaria maggiore prudenza.

Il notariato dovrebbe sottolineare che nella prospettiva della competitività, in luogo della concorrenza, il pubblico ufficiale, terzo e imparziale, rappresenta non una professione ma una istituzione che può garantire certezze che rendono l'ordinamento più affidabile e quindi anche più competitivo nel contesto europeo. Rimane salda infatti – ed anzi- accresciuta ovunque- l'esigenza di sicurezza, di certezza: nelle relazioni economiche e sociali, nella vita dei cittadini e delle imprese. Anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea il notaio esercita un pubblico potere, con investitura diretta e specifica di prerogative di avente ad oggetto la salvaguardia di interessi generali e fondamentali dello Stato, secondo il concetto di pubblico potere comunitario[89].

**10. Conclusioni.** Come si è cercato di argomentare, la funzione notarile deve adeguarsi alla mutevolezza dei contesti, rinnovando i propri contenuti, senza perdere i valori per i quali è storicamente nata, se vuole continuare a rendere un prezioso servizio alla complessa società globalizzata.
La storia del contratto non può separarsi dalla storia delle tecnologie, attraverso le quali si manifestano e si realizzano i rapporti di scambio. Come già accaduto in altri tornanti storici, con

---

87 Per una prima informazione v. L. FOLLADORI, EU Inc. e il 28° Regime, in *Federnotizie 20 marzo 2026.*

88 J. STIGLITZ, *La strada per la libertà. L'economia e la società giusta,* Einaudi, 2024.

89 CGUE C-109/23 (seconda sezione) del 5 settembre 2024, commentata da C. LICINI, *CGUE C-109/23: un revirement sul concetto di esercizio di pubblici poteri in senso unionale da parte del notaio latino?,* in *Notariato,* 4/2025, 418 ss. Del resto vi è consapevolezza diffusa, per fare un esempio concreto, la compravendita immobiliare ha ormai poco a che vedere con la vendita di cui agli artt. 1470 ss cc, essendo stata in gran parte asservita alla realizzazione di interessi pubblici extracontrattuali (di cui il notaio è stato eletto "guardiano"), tra i quali campeggiano quelli legati alla materia edilizia e catastale e, in senso lato ambientale. Sul punto v. L. BALESTRA, *Spunti in tema di autonomia contrattuale (in dialogo con Guido Alpa),* in *Riv. dir. civ.* , 6/2025, 117; M. PALAZZO, *Ri-trovare il diritto nella prassi negoziale,* in *giustiziacivile.com*, 2025.

l'invenzione della scrittura e poi della stampa a caratteri mobili, le nuove tecnologie informatiche aprono possibilità sinora impensabili e pongono problemi ineludibili, anche sul tema del contratto. Nell'età della post-verità, delle *fake news,* della proliferazione dei documenti, che si moltiplicano perché è facile riprodurli e ancor più perché vengono generati automaticamente, al punto che diventa difficile determinare cosa vale come documento, l'*utilitas* dell'atto notarile, come documento genuino ed affidabile, risulta non diminuita ma sensibilmente accresciuta.

In breve, come ho già avito modo di osservare in altra occasione90, i rapporti *non-face-to-face,* la dematerializzazione dei documenti, l'utilizzo intensivo dell'IA non possono che aumentare il primato dell'atto pubblico notarile, poiché le nuove tecnologie richiedono certezze documentali maggiori di quelle che la coscienza sociale avvertiva nelle passate stagioni della società industriale ed accrescono le esigenze di trasparenza, conformità all'ordinamento giuridico, fiducia.

A differenza di altri documenti, che potrebbero risultare non genuini, o addirittura 'tossici', l'atto notarile mantiene -sia in senso formale ( cioè come contenitore di documenti giuridici: artt. 2699 e 2700 c.c.) sia in senso sostanziale (cioè come conformità del suo contenuto con l'ordinamento giuridico vivente, assicurata dalla responsabilità civile e disciplinare del notaio)- i pregi di affidabilità che ha dimostrato nella storia.

Al notaio contemporaneo la società civile chiede però, accanto alla tradizionale funzione di *documentazione* dell'attività dei privati e di *controllo di legalità* sugli atti ricevuti, anche un contributo alla *costruzione dell'ordinamento giuridico* vivente, quale concerto a più voci, e lo svolgimento di una funzione come organo di garanzia e *fattore di concreta realizzazione del pluralismo giuridico* introdotto dalla Costituzione e rafforzato dal diritto europeo e dalla privatizzazione giuridica prodotta dalla globalizzazione.

A ciascuno di noi spetta il compito e la responsabilità di promuovere un pensiero critico su questi caratteri della odierna funzione notarile. Risulta infatti sempre attuale l'interrogativo che poneva Francesco Carnelutti nei primi anni Cinquanta del secolo scorso: "Siamo certi che i notari in Italia, o molti di loro, non siano i primi ad ignorare se stessi, cioè la dignità e la difficoltà del loro ufficio?"91.

Di fronte alle critiche populiste verso la perdurante utilità delle professioni intellettuali, critiche tipiche, peraltro, di tutti i momenti di crisi, i notai non devono fare geremiadi, ma assumere un atteggiamento costruttivo volto a spiegare e dimostrare nel concreto la perdurante utilità della funzione notarile, anche nella fase storica contemporanea e quindi in una prospettiva non solo europea ma sovra-nazionale e trans-nazionale, e così a far sorgere la speranza di un rinascimento notarile, anche là dove sembra che prevalgano le tenebre. Ed il compito del notariato e dei singoli notai nel tempo presente è di procedere consapevolmente verso quella prospettiva, per quanto arduo possa risultare.

---

90 M. PALAZZO, *Il notaio nella stagione dei documenti digitali,* in *Vita not.,* 2017, 2, 6. Nello stesso senso v. M. NASTRI*, Nuove tecnologie:l'ultima domanda,* in *Notariato,* 5/2018, 486, il quale nota che: "la tecnologia...se analizzata criticamente mostra le reali opportunità ed i limiti, e rivela la necessità di un intervento umano basato su competenze diverse da quelle tecnologiche"; recentemente, M. MICCOLI, *Le (tante) luci e le (poche) ombre del cammino dell'atto telematico notarile,* in *Notariato,* 2/2021, 131 ss; C. LICINI, *Lo studio notarile è un luogo o una funzione?, ivi*, 131 ss.

91 F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del Notaro,* in *Riv. dir. proc. civ.,* 1950, 922.